



PROPOSTA DI NUOVO STATUTO DEL PARTITO LIBERALE ITALIANO

(approvata dalla Commissione Redigente per la riforma dello Statuto in data 13 giugno 2009, revisionata in data 28-29 settembre 2009, ulteriormente revisionata in data 16 maggio 2010)

CONTIENE:

- DOCUMENTO DI COLLEGAMENTO PER COORDINAMENTO E VOTAZIONE DEGLI EMENDAMENTI;
 - ULTIMA REVISIONE PROPOSTA DI STATUTO
 - VERBALE CONCLUSIVO DELLA COMMISSIONE

Presidente: sen. avv. Enzo Palumbo
Componenti: prof. avv. Stefano Maffei
dr. Enzo Lombardo

N.B. L'ordine degli emendamenti non segue la loro propria "consecutio" numerica, ma viene presentato secondo l'ordine numerico dei commi, all'interno degli articoli, cui fanno riferimento. Gli articoli non esposti nel presente documento non hanno ricevuto proposte di emendamento, pertanto si intendono conformi alla loro formulazione approvata dalla Commissione in data 29 settembre 2009.

ARTICOLO 1 – Principi, fini e simbolo

EMENDAMENTI PROPOSTI

NUMERO	PROPONENTE
01.01.00	Mario Rampichini
DESCRIZIONE	
Al comma 2 dell'art. 1 eliminare ", della "Dichiarazione di Oxford 1967", e dell'"Appello di Roma 1981", approvati dall'Internazionale Liberale, nonché quelli del documento "La Società Aperta" approvato dal Consiglio Nazionale del PLI del 25-26 luglio 1986" .	
VOTAZIONE	
Palumbo	Contrario
Maffei	Favorevole
Lombardo	Contrario

NUMERO	PROPONENTE
01.02.01	Mario Rampichini
01.02.02	Mario Rampichini
DESCRIZIONE	
1.2.1) - Al comma 4 dell'art. 1 eliminare "b) elaborare e proporre norme ed indirizzi per la tutela dei diritti di libertà rispetto a quel Congresso".	
1.2.2) - Al comma 4 dell'art. 1 eliminare "f) incoraggiare l'utilizzo e la diffusione delle tecnologie informatiche e telematiche per il progresso della democrazia e della libertà "	
VOTAZIONE	
Palumbo	Contrario
Maffei	Favorevole
Lombardo	Contrario

NUMERO	PROPONENTE
01.03.00	Mario Rampichini
DESCRIZIONE	
Eliminare il comma 7 dell'art.1	
VOTAZIONE	
Palumbo	Contrario
Maffei	Contrario
Lombardo	Contrario

NUMERO	PROPONENTE
01.04.00	Enzo Lombardo
DESCRIZIONE	
Il comma 7 dell'art. 1 è sostituito come segue: “7. Le modifiche al simbolo possono essere apportate dalla Direzione Nazionale, senza necessità di ricorrere alla procedura delle modifiche statutarie.”	
VOTAZIONE	
Palumbo	Favorevole
Maffei	Favorevole
Lombardo	Favorevole

Art. 1 - 29/09/2009	Art.1 - Nuova formulazione
<p>Art. 1 – Principi, fini e simbolo</p> <p>1. Il Partito Liberale Italiano (d'ora in poi il “Partito” o il “PLI”) è una libera associazione di cittadini che, ai sensi dell’art. 49 della Costituzione della Repubblica Italiana, si propongono di concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale, facendo valere il principio di Libertà, quale supremo regolatore ed ispiratore di ogni attività pubblica e privata.</p> <p>2. Il Partito fa propri i principi del “Manifesto di Oxford 1947”, della “Dichiarazione di Oxford 1967”, e dell’”Appello di Roma 1981”, approvati dall’Internazionale Liberale, nonché quelli del documento “La Società Aperta” approvato dal Consiglio Nazionale del PLI del 25-26 luglio 1986.</p> <p>3. Il Partito si pone in continuità politica col Partito Liberale Italiano sciolto in occasione del XXII Congresso Nazionale del febbraio del 1994, successivamente ricostituito col Congresso Nazionale di rifondazione del 1997, ed adotta per i suoi Congressi Nazionali la numerazione progressiva rispetto a quel Congresso.</p> <p>4. Per il conseguimento dei propri fini statutari il Partito può:</p> <ol style="list-style-type: none"> promuovere iniziative politiche ed elettorali; elaborare e proporre norme ed indirizzi per la tutela dei diritti di libertà; istituire centri di studio, documentazione, ricerca e formazione; stabilire rapporti con altre istituzioni culturali e scientifiche e con organismi, movimenti o associazioni nazionali ed internazionali che abbiano scopi affini; promuovere e curare la redazione e la diffusione di pubblicazioni periodiche e notiziari; incoraggiare l'utilizzo e la diffusione delle tecnologie informatiche e telematiche per il progresso della democrazia e della libertà; promuovere o partecipare ad ogni altro tipo di manifestazione che possa contribuire all’affermazione dei principi di libertà in ogni attività pubblica e privata. <p>5. Il Partito intende raggiungere i propri fini politici attraverso la libera discussione e per le sue decisioni adotta il metodo democratico; sempre salva restando la più ampia libertà di opinione e di critica, i suoi iscritti si impegnano ad attenersi nei loro comportamenti politici alle decisioni della maggioranza adottate a norma del presente Statuto.</p> <p>6. Il Partito ha come simbolo un cerchio di colore nero su fondo bianco nel quale, sulla sinistra, vi è la scritta in nero “PARTITO LIBERALE ITALIANO” lungo il perimetro del cerchio, in basso al centro la scritta in blu “PLI” sormontata da due bande, una verde ed una rossa, con al centro il bianco dello sfondo a raffigurare una bandiera italiana sventolante.</p> <p>7. Le modifiche al simbolo possono essere apportate dalla Direzione Nazionale e le modifiche al logo del Partito possono essere adottate dal Consiglio Nazionale senza necessità di ricorrere alla procedura delle modifiche statutarie.</p>	<p>Art. 1 – Principi, fini e simbolo</p> <p>1. Il Partito Liberale Italiano (d'ora in poi il “Partito” o il “PLI”) è una libera associazione di cittadini che, ai sensi dell’art. 49 della Costituzione della Repubblica Italiana, si propongono di concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale, facendo valere il principio di Libertà, quale supremo regolatore ed ispiratore di ogni attività pubblica e privata.</p> <p>2. Il Partito fa propri i principi del “Manifesto di Oxford 1947”, della “Dichiarazione di Oxford 1967”, e dell’”Appello di Roma 1981”, approvati dall’Internazionale Liberale, nonché quelli del documento “La Società Aperta” approvato dal Consiglio Nazionale del PLI del 25-26 luglio 1986.</p> <p>3. Il Partito si pone in continuità politica col Partito Liberale Italiano sciolto in occasione del XXII Congresso Nazionale del febbraio del 1994, successivamente ricostituito col Congresso Nazionale di rifondazione del 1997, ed adotta per i suoi Congressi Nazionali la numerazione progressiva rispetto a quel Congresso.</p> <p>4. Per il conseguimento dei propri fini statutari il Partito può:</p> <ol style="list-style-type: none"> promuovere iniziative politiche ed elettorali; elaborare e proporre norme ed indirizzi per la tutela dei diritti di libertà; istituire centri di studio, documentazione, ricerca e formazione; stabilire rapporti con altre istituzioni culturali e scientifiche e con organismi, movimenti o associazioni nazionali ed internazionali che abbiano scopi affini; promuovere e curare la redazione e la diffusione di pubblicazioni periodiche e notiziari; incoraggiare l'utilizzo e la diffusione delle tecnologie informatiche e telematiche per il progresso della democrazia e della libertà; promuovere o partecipare ad ogni altro tipo di manifestazione che possa contribuire all’affermazione dei principi di libertà in ogni attività pubblica e privata. <p>5. Il Partito intende raggiungere i propri fini politici attraverso la libera discussione e per le sue decisioni adotta il metodo democratico; sempre salva restando la più ampia libertà di opinione e di critica, i suoi iscritti si impegnano ad attenersi nei loro comportamenti politici alle decisioni della maggioranza adottate a norma del presente Statuto.</p> <p>6. Il Partito ha come simbolo un cerchio di colore nero su fondo bianco nel quale, sulla sinistra, vi è la scritta in nero “PARTITO LIBERALE ITALIANO” lungo il perimetro del cerchio, in basso al centro la scritta in blu “PLI” sormontata da due bande, una verde ed una rossa, con al centro il bianco dello sfondo a raffigurare una bandiera italiana sventolante.</p> <p>7. Le modifiche al simbolo possono essere apportate dalla Direzione Nazionale, senza necessità di ricorrere alla procedura delle modifiche statutarie.</p>

ARTICOLO 2 - Iscrizione

EMENDAMENTI PROPOSTI

NUMERO	PROPONENTE
02.04.00	Mario Rampichini
DESCRIZIONE	
Al comma 1 dell'art. 2 eliminare “dell'Unione Europea stabilmente residenti in Italia” e “Per soggetti non cittadini dell'UE l'iscrizione deve essere preceduta dal parere favorevole del Comitato dei Garanti” e aggiungere “italiani” dopo la parola “cittadini”.	
VOTAZIONE	
Palumbo	Contrario
Maffei	Contrario
Lombardo	Contrario

NUMERO	PROPONENTE
02.01.01	Riccardo Enrico Dinucci
DESCRIZIONE	
Al comma 4 dell'art. 2 alle parole “della Direzione Nazionale” sono sostituite le parole “del Comitato dei Garanti”	
VOTAZIONE	
Palumbo	Contrario
Maffei	Favorevole
Lombardo	Contrario

NUMERO	PROPONENTE
02.05.00	Mario Rampichini
DESCRIZIONE	
Al comma 4 dell'art. 2 eliminare “in atto” e “, salvo espressa deroga concessa dalla Direzione Nazionale”, aggiungere alla fine del comma 4 “non aderente al PLI, o svolga attività politica in rappresentanza o a favore di altri partiti ed eliminare il comma 5.	
VOTAZIONE	
Palumbo	Favorevole con modifiche (confluisce nel 2.5.1)
Maffei	Astenuto
Lombardo	Favorevole con modifiche (confluisce nel 2.5.1)

NUMERO	PROPONENTE
02.05.01	Enzo Palumbo
DESCRIZIONE	
Al comma 4 dell'art. 2 dopo le parole “movimento politico nazionale,” viene aggiunta l'espressione “ ovvero svolge attività politica in rappresentanza o a favore di altri partiti, ”	
VOTAZIONE	
Palumbo	Favorevole
Maffei	Favorevole
Lombardo	Favorevole

NUMERO	PROPONENTE
02.02.00	Riccardo Enrico Dinucci
DESCRIZIONE	
Al comma 5 dell'art. 2 alle parole “della Direzione Nazionale” sono sostituite le parole “del Comitato dei Garanti”	
VOTAZIONE	
Palumbo	Contrario
Maffei	Favorevole
Lombardo	Contrario

NUMERO	PROPONENTE
02.03.00	Riccardo Enrico Dinucci
DESCRIZIONE	
Al comma 6 dell'art. 2 alle parole “della Direzione Nazionale” sono sostituite le parole “del Comitato dei Garanti”	
VOTAZIONE	
Palumbo	Contrario
Maffei	Favorevole
Lombardo	Contrario

Art. 2 - 29/09/2009	Art.2 - Nuova formulazione
<p>Art. 2 – Iscrizione</p> <p>1. Al Partito possono iscriversi tutti i cittadini dell'Unione Europea stabilmente residenti in Italia che abbiano compiuto i 16 anni di età. Per soggetti non cittadini dell'UE l'iscrizione deve essere preceduta dal parere favorevole del Comitato dei Garanti.</p> <p>2. Gli iscritti minorenni non hanno diritto di elettorato attivo e passivo.</p> <p>3. L'iscrizione al Partito comporta l'espressa accettazione dei suoi fini, del suo Statuto ed il rispetto delle decisioni e delle deliberazioni degli organi statutari nonché l'accettazione della giurisdizione interna attribuita al Comitato dei Garanti.</p> <p>4. Non può iscriversi al Partito chi sia <u>in atto</u> iscritto ad altro partito o movimento politico nazionale, salvo espressa deroga concessa dalla Direzione Nazionale.</p> <p>5. L'iscrizione di chi abbia svolto o svolga attività politica di rilievo in rappresentanza di altri partiti è invalida se non preceduta dal parere favorevole della Direzione nazionale.</p> <p>6. La nuova iscrizione di chi sia stato in precedenza espulso dal Partito ovvero sia stato comunque cancellato dall'elenco degli iscritti al Partito per incompatibilità è invalida se non preceduta dal parere favorevole della Direzione Nazionale.</p>	<p>Art. 2 – Iscrizione</p> <p>1. Al Partito possono iscriversi tutti i cittadini dell'Unione Europea stabilmente residenti in Italia che abbiano compiuto i 16 anni di età. Per soggetti non cittadini dell'UE l'iscrizione deve essere preceduta dal parere favorevole del Comitato dei Garanti.</p> <p>2. Gli iscritti minorenni non hanno diritto di elettorato attivo e passivo.</p> <p>3. L'iscrizione al Partito comporta l'espressa accettazione dei suoi fini, del suo Statuto ed il rispetto delle decisioni e delle deliberazioni degli organi statutari nonché l'accettazione della giurisdizione interna attribuita al Comitato dei Garanti.</p> <p>4. Non può iscriversi al Partito chi sia in atto iscritto ad altro partito o movimento politico nazionale, ovvero svolga attività politica in rappresentanza o a favore di altri partiti, salvo espressa deroga concessa dalla Direzione Nazionale.</p> <p>5. L'iscrizione di chi abbia svolto in passato o svolga attività politica di rilievo in rappresentanza di altri partiti è invalida se non preceduta dal parere favorevole della Direzione Nazionale.</p> <p>6. La nuova iscrizione di chi sia stato in precedenza espulso dal Partito ovvero sia stato comunque cancellato dall'elenco degli iscritti al Partito per incompatibilità è invalida se non preceduta dal parere favorevole della Direzione Nazionale.</p>

ARTICOLO 3 – Modalità di iscrizione

EMENDAMENTI PROPOSTI

NUMERO	PROPONENTE
03.01.01	Mario Rampichini
03.01.02	Mario Rampichini
DESCRIZIONE	
3.1.1) – Alla 1 del comma 1 dell'art. 3 eliminare l'espressione “, sotto la propria responsabilità,”. 3.1.2) - Alla riga 3 del comma 1 dell'art.3 dopo la parola “provinciale” aggiungere “o regionale o nazionale” e dopo “in ragione della” eliminare “sede di”	
VOTAZIONE	
Palumbo	Favorevole con modifiche (confluisce nel 3.1.3)
Maffei	Favorevole
Lombardo	Favorevole con modifiche (confluisce nel 3.1.3)

NUMERO	PROPONENTE
03.01.03	Enzo Palumbo
DESCRIZIONE	
Al primo capoverso del comma 1 dell'art. 3, dopo la parola “provinciale, “ aggiungere l'espressione “ o, mancando anche questo, all'organo regionale ”	
VOTAZIONE	
Palumbo	Favorevole
Maffei	Favorevole
Lombardo	Favorevole

NUMERO	PROPONENTE
03.02.00	Mario Rampichini
DESCRIZIONE	
Al comma 2 dell'art. 3 alla fine, aggiungere “ e agli altri organi locali competenti”	
VOTAZIONE	
Palumbo	Favorevole con modifiche (confluisce nel 3.2.1)
Maffei	Favorevole
Lombardo	Favorevole con modifiche (confluisce nel 3.2.1)

NUMERO	PROPONENTE
03.02.01	Enzo Palumbo
DESCRIZIONE	
Al comma 2 dell'art. 3, dopo la parola “copia” aggiungere l'espressione “ all’organo territoriale immediatamente sovraordinato, se esistente, ed, in ogni caso, ”	
VOTAZIONE	
Palumbo	Favorevole
Maffei	Favorevole
Lombardo	Favorevole

NUMERO	PROPONENTE
03.03.00	Mario Rampichini
DESCRIZIONE	
Il comma 3 dell'art. 3 è sostituito come segue: “3. La richiesta di iscrizione può essere presentata anche direttamente alla Segreteria Nazionale del Partito”	
VOTAZIONE	
Palumbo	Contrario
Maffei	Contrario
Lombardo	Contrario

NUMERO	PROPONENTE
03.04.00	Mario Rampichini
DESCRIZIONE	
Il comma 4 dell'art. 3 è sostituito come segue: “ 4. La richiesta di iscrizione pervenuta alla Segreteria Nazionale, in presenza di organi locali costituiti, viene senza indugio inoltrata alle Segretarie degli organi locali competenti.”	
VOTAZIONE	
Palumbo	Favorevole con modifiche (confluisce nel 3.4.1)
Maffei	Favorevole
Lombardo	Favorevole con modifiche (confluisce nel 3.4.1)

NUMERO	PROPONENTE
03.04.01	Enzo Palumbo
DESCRIZIONE	
Il comma 4 dell'art. 3 viene così sostituito: “ La richiesta di iscrizione pervenuta alla Segreteria Nazionale anche in presenza di organi locali costituiti viene senza indugio inoltrata al Segretario dell’organo locale costituito competente a riceverla a cura della Segreteria Nazionale, che ne trattiene copia. ”	
VOTAZIONE	
Palumbo	Favorevole
Maffei	Favorevole
Lombardo	Favorevole

NUMERO	PROPONENTE
03.05.00	Mario Rampichini
DESCRIZIONE	
Al comma 5 dell'art.3 eliminare “per l’intero anno in corso, bonificato direttamente sul c/c bancario o postale della Sede Centrale del Partito”	
VOTAZIONE	
Palumbo	Contrario
Maffei	Favorevole
Lombardo	Contrario

NUMERO	PROPONENTE
03.06.00	Mario Rampichini
DESCRIZIONE	
Al comma 6 dell'art.3 sostituire la parola “quindici” con la parola “sette”.	
VOTAZIONE	
Palumbo	Contrario
Maffei	Astenuto
Lombardo	Contrario

NUMERO	PROPONENTE
03.07.00	Mario Rampichini
DESCRIZIONE	
Al comma 7 dell'art.3 sostituire la parola “sessanta” con la parola “trenta”	
VOTAZIONE	
Palumbo	Contrario
Maffei	Contrario
Lombardo	Contrario

NUMERO	PROPONENTE
03.08.00	Mario Rampichini
DESCRIZIONE	
Il comma 10 dell'art. 3 viene sostituito come segue: “ 10. La validità delle iscrizioni e dei rinnovi cessa al 31 dicembre di ogni anno. ”	
VOTAZIONE	
Palumbo	Favorevole
Maffei	Favorevole
Lombardo	Favorevole

NUMERO	PROPONENTE
03.09.00	Mario Rampichini
DESCRIZIONE	
Alla fine del comma 11 dell'art. 3 eliminare l'espressione “salvo che non abbia previamente sanato la morosità”	
VOTAZIONE	
Palumbo	Contrario
Maffei	Contrario
Lombardo	Contrario

NUMERO	PROPONENTE
03.10.00	Mario Rampichini
DESCRIZIONE	
Il comma 12 dell'art. 3 viene sostituito come segue: “12. L'organo territorialmente competente, se regolarmente costituito, può dichiarare la decadenza dell'iscritto moroso, e ciò sino a quando la morosità non sia sanata. L'iscritto moroso può sanare la morosità e rinnovare l'iscrizione senza presentare una nuova domanda pagando la quota entro il 30 giugno dell'anno successivo.”. Il comma 13 dell'art. 3 viene eliminato.	
VOTAZIONE	
Palumbo	Contrario
Maffei	Favorevole
Lombardo	Contrario

Art. 3 - 29/09/2009**Art. 3 – Modalità di iscrizione**

1. Per iscriversi al Partito occorre possedere i requisiti fissati dall'art. 2 e compilare e sottoscrivere, sotto la propria responsabilità, l'apposito modulo, facendolo pervenire alla Segreteria dell'organo locale, comunale o, in mancanza, provinciale, in ragione della sede di residenza dell'aspirante; con la sottoscrizione del modulo di iscrizione, il richiedente presta, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, il consenso al libero trattamento dei dati personali ed autorizza la trasmissione dei dati agli altri iscritti al Partito ovvero ad organi, associazioni, fondazioni, comitati ed enti comunque collegati al Partito.
2. L'organo locale che riceve la richiesta di iscrizione ne trasmette senza indugio copia alla Segreteria Nazionale,
3. In assenza di un organo locale competente a ricevere la richiesta di iscrizione, questa può essere presentata direttamente alla Segreteria Nazionale del Partito.
4. La richiesta di iscrizione pervenuta alla Segreteria Nazionale anche in presenza di un organo comunale o provinciale costituito, viene senza indugio inoltrata al Segretario dell'organo locale competente a cura della Segreteria Nazionale, che ne trattiene copia.
5. Il modulo di iscrizione, sottoscritto dal richiedente, deve essere accompagnato, a pena di nullità, dalla prova del contestuale pagamento della quota di iscrizione per l'intero anno in corso, bonificato direttamente sul c/c bancario o postale della Sede Centrale del Partito.
6. La Segreteria Nazionale, entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, ne dà notizia su apposita Sezione del sito web del Partito, accessibile ai soli iscritti che ne avranno fatto richiesta e che saranno a tal fine muniti di apposita password.
7. Dalla pubblicazione della richiesta di iscrizione decorre il termine di sessanta giorni entro il quale qualsiasi iscritto o organo del partito potrà proporre opposizione al Comitato dei Garanti, che, riunite tutte le opposizioni concernenti la medesima richiesta di iscrizione, delibera in via definitiva.
8. Decorso tale termine senza che sia stata proposta opposizione, la richiesta di iscrizione si intende accettata.
9. Ove la richiesta di iscrizione sia stata rigettata, la quota associativa già versata deve essere restituita, detratte le spese eventualmente sostenute nell'occasione.
10. Tutte le iscrizioni e/o i rinnovi cessano al 31 dicembre di ogni anno.
11. L'iscritto che non provveda a pagare la quota associativa entro il 28 febbraio dell'anno successivo sarà considerato automaticamente in mora; in ogni caso, anche prima di tale data, chi non sia in regola col pagamento della quota per l'anno in corso non potrà esercitare nessuno dei diritti nascenti dalla sua iscrizione al Partito, salvo che non abbia previamente sanato la morosità.
12. L'organo territorialmente competente, se regolarmente costituito, può dichiarare la decadenza dell'iscritto moroso, e ciò sino a quando la morosità non sia sanata.
13. In caso di dichiarazione di decadenza per morosità, l'ex iscritto che volesse nuovamente iscriversi al Partito dovrà presentare una nuova domanda e sanare le morosità maturate sino al momento della decadenza; in mancanza non si darà corso all'iscrizione.

Art. 3 - Nuova formulazione**Art. 3 – Modalità di iscrizione**

1. Per iscriversi al Partito occorre possedere i requisiti fissati dall'art. 2 e compilare e sottoscrivere, sotto la propria responsabilità, l'apposito modulo, facendolo pervenire alla Segreteria dell'organo locale, comunale o, in mancanza, provinciale **o, mancando anche questo, all'organo regionale**, in ragione della sede di residenza dell'aspirante; con la sottoscrizione del modulo di iscrizione, il richiedente presta, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, il consenso al libero trattamento dei dati personali ed autorizza la trasmissione dei dati agli altri iscritti al Partito ovvero ad organi, associazioni, fondazioni, comitati ed enti comunque collegati al Partito.
2. L'organo locale che riceve la richiesta di iscrizione ne trasmette senza indugio copia **all'organo territoriale immediatamente sovraordinato, se esistente, ed, in ogni caso**, alla Segreteria Nazionale.
3. In assenza di un organo locale competente a ricevere la richiesta di iscrizione, questa può essere presentata direttamente alla Segreteria Nazionale del Partito.
4. **La richiesta di iscrizione pervenuta alla Segreteria Nazionale anche in presenza di organi locali costituiti viene senza indugio inoltrata al Segretario dell'organo locale costituito competente a riceverla a cura della Segreteria Nazionale, che ne trattiene copia.**
5. Il modulo di iscrizione, sottoscritto dal richiedente, deve essere accompagnato, a pena di nullità, dalla prova del contestuale pagamento della quota di iscrizione per l'intero anno in corso, bonificato direttamente sul c/c bancario o postale della Sede Centrale del Partito.
6. La Segreteria Nazionale, entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, ne dà notizia su apposita Sezione del sito web del Partito, accessibile ai soli iscritti che ne avranno fatto richiesta e che saranno a tal fine muniti di apposita password.
7. Dalla pubblicazione della richiesta di iscrizione decorre il termine di sessanta giorni entro il quale qualsiasi iscritto o organo del partito potrà proporre opposizione al Comitato dei Garanti, che, riunite tutte le opposizioni concernenti la medesima richiesta di iscrizione, delibera in via definitiva.
8. Decorso tale termine senza che sia stata proposta opposizione, la richiesta di iscrizione si intende accettata.
9. Ove la richiesta di iscrizione sia stata rigettata, la quota associativa già versata deve essere restituita, detratte le spese eventualmente sostenute nell'occasione.
10. **La validità delle iscrizioni e dei rinnovi cessa al 31 dicembre di ogni anno.**
11. L'iscritto che non provveda a pagare la quota associativa entro il 28 febbraio dell'anno successivo sarà considerato automaticamente in mora; in ogni caso, anche prima di tale data, chi non sia in regola col pagamento della quota per l'anno in corso non potrà esercitare nessuno dei diritti nascenti dalla sua iscrizione al Partito, salvo che non abbia previamente sanato la morosità.
12. L'organo territorialmente competente, se regolarmente costituito, può dichiarare la decadenza dell'iscritto moroso, e ciò sino a quando la morosità non sia sanata.
13. In caso di dichiarazione di decadenza per morosità, l'ex iscritto che volesse nuovamente iscriversi al Partito dovrà presentare una nuova domanda e sanare le morosità maturate sino al momento della decadenza; in mancanza non si darà corso all'iscrizione.

ARTICOLO 4 – Adesione di enti collettivi

EMENDAMENTI PROPOSTI

NUMERO	PROPONENTE
04.01.00	Mario Rampichini
DESCRIZIONE	
Alla seconda riga del comma 2 dell'art.4 dopo la parola “Segreteria” aggiungere “provinciale o regionale”; sostituire “corrispondente” con “competente”.	
VOTAZIONE	
Palumbo	Contrario
Maffei	Favorevole
Lombardo	Contrario

NUMERO	PROPONENTE
04.02.00	Mario Rampichini
DESCRIZIONE	
Al comma 3 dell'art.4 eliminare l'espressione “ anche in deroga alle norme del presente Statuto”	
VOTAZIONE	
Palumbo	Contrario
Maffei	Contrario
Lombardo	Contrario

NUMERO	PROPONENTE
04.03.00	Mario Rampichini
DESCRIZIONE	
Alla riga 3 del comma 5 dell'art.4 dopo l'espressione “consigliere nazionale” aggiungere “ o segretario regionale ”	
VOTAZIONE	
Palumbo	Favorevole
Maffei	Favorevole
Lombardo	Favorevole

NUMERO	PROPONENTE
04.04.00	Mario Rampichini
DESCRIZIONE	
Al comma 8 dell'art. 4 sostituire il termine "4" con il termine "5"	
VOTAZIONE	
Palumbo	Favorevole
Maffei	Favorevole
Lombardo	Favorevole

Art. 4 - 29/09/2009	Art. 4 - Nuova formulazione
<p>Art. 4 – Adesione di enti collettivi</p> <p>1. Al Partito possono aderire fondazioni, circoli, associazioni e movimenti d'ispirazione liberale, nazionali o locali, che si riconoscano nei principi e fini statutari del Partito; questi enti collettivi ed i rispettivi iscritti assumono lo status di "aderenti" al Partito.</p> <p>2. La regolamentazione dei relativi rapporti è demandata a singole convenzioni, da stipularsi caso per caso, e sottoscritte tra l'ente collettivo e la Segreteria del Partito territorialmente corrispondente, previa deliberazione della relativa Direzione; nei casi di urgenza, la Segreteria competente può procedere alla stipula della convenzione, che dovrà essere prontamente sottoposta per la ratifica alla Direzione competente.</p> <p>3. Spetta a tali convenzioni di determinare in particolare le modalità di partecipazione dei rappresentanti dell'ente collettivo agli organi collegiali del Partito, anche in deroga alle norme del presente Statuto.</p> <p>4. Tutte le richieste di adesione e/o le relative convenzioni locali vanno notificate immediatamente alla Segreteria Nazionale, che procede senza indugio a darne notizia su apposita sezione del sito web del Partito, accessibile ai soli segretari degli organi territoriali ed ai consiglieri nazionali del Partito, che saranno a tal fine muniti di apposita password.</p> <p>5. Dalla pubblicazione della richiesta di adesione o della relativa convenzione decorre il termine di sessanta giorni entro il quale potrà essere proposta opposizione da parte di qualsiasi organo territoriale del partito ricadente nella medesima regione per le convenzioni locali, ovvero da parte di qualsiasi consigliere nazionale per le convenzioni nazionali.</p> <p>6. La Segreteria Nazionale può proporre opposizione anche contro le richieste di adesione e/o le convenzioni di enti collettivi locali.</p> <p>7. L'opposizione si propone alla Direzione Nazionale, che, riunite tutte le opposizioni relative alla medesima convenzione, delibera in via definitiva ratificando o rigettando la richiesta di adesione dell'ente collettivo.</p> <p>8. Decorso il termine di cui al comma 4. senza che sia stata proposta opposizione, la richiesta di adesione dell'ente collettivo si intende accettata e la relativa convenzione si intende definitivamente approvata.</p> <p>9. Ove la richiesta di adesione sia stata rigettata, la quota associativa eventualmente già versata deve essere restituita, detratte le spese eventualmente sostenute nell'occasione.</p>	<p>Art. 4 – Adesione di enti collettivi</p> <p>1. Al Partito possono aderire fondazioni, circoli, associazioni e movimenti d'ispirazione liberale, nazionali o locali, che si riconoscano nei principi e fini statutari del Partito; questi enti collettivi ed i rispettivi iscritti assumono lo status di "aderenti" al Partito.</p> <p>2. La regolamentazione dei relativi rapporti è demandata a singole convenzioni, da stipularsi caso per caso, e sottoscritte tra l'ente collettivo e la Segreteria del Partito territorialmente corrispondente, previa deliberazione della relativa Direzione; nei casi di urgenza, la Segreteria competente può procedere alla stipula della convenzione, che dovrà essere prontamente sottoposta per la ratifica alla Direzione competente.</p> <p>3. Spetta a tali convenzioni di determinare in particolare le modalità di partecipazione dei rappresentanti dell'ente collettivo agli organi collegiali del Partito, anche in deroga alle norme del presente Statuto.</p> <p>4. Tutte le richieste di adesione e/o le relative convenzioni locali vanno notificate immediatamente alla Segreteria Nazionale, che procede senza indugio a darne notizia su apposita sezione del sito web del Partito, accessibile ai soli segretari degli organi territoriali ed ai consiglieri nazionali del Partito, che saranno a tal fine muniti di apposita password.</p> <p>5. Dalla pubblicazione della richiesta di adesione o della relativa convenzione decorre il termine di sessanta giorni entro il quale potrà essere proposta opposizione da parte di qualsiasi organo territoriale del partito ricadente nella medesima regione per le convenzioni locali, ovvero da parte di qualsiasi consigliere nazionale o segretario regionale per le convenzioni nazionali.</p> <p>6. La Segreteria Nazionale può proporre opposizione anche contro le richieste di adesione e/o le convenzioni di enti collettivi locali.</p> <p>7. L'opposizione si propone alla Direzione Nazionale, che, riunite tutte le opposizioni relative alla medesima convenzione, delibera in via definitiva ratificando o rigettando la richiesta di adesione dell'ente collettivo.</p> <p>8. Decorso il termine di cui al comma 5. senza che sia stata proposta opposizione, la richiesta di adesione dell'ente collettivo si intende accettata e la relativa convenzione si intende definitivamente approvata.</p> <p>9. Ove la richiesta di adesione sia stata rigettata, la quota associativa eventualmente già versata deve essere restituita, detratte le spese eventualmente sostenute nell'occasione.</p>

ARTICOLO 6 – Organi nazionali e territoriali del partito

EMENDAMENTI PROPOSTI

NUMERO	PROPONENTE
06.01.00	Mario Rampichini
DESCRIZIONE	
Eliminare il punto IV), lettera c) comma 2: “ il Tesoriere Comunale ”	
VOTAZIONE	
Palumbo	Favorevole
Maffei	Favorevole
Lombardo	Favorevole

Art. 6 - 29/09/2009	Art. 6 - Nuova formulazione
<p>Art. 6 – Organi nazionali e territoriali del partito</p> <p>1. Sono organi nazionali del Partito:</p> <ul style="list-style-type: none">a) il Congresso Nazionale;b) il Consiglio Nazionale;c) la Direzione Nazionale;d) il Presidente Nazionale;e) il Presidente d'Onore;f) il Segretario Nazionale;g) il Presidente del Consiglio Nazionale;h) il Tesoriere Nazionale;i) il Comitato dei Garanti;f) il Collegio dei Revisori dei Conti. <p>2. Gli organi territoriali del Partito si articolano come segue:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Regione:<ul style="list-style-type: none">I) il Congresso Regionale;II) la Direzione Regionale;III) il Presidente Regionale;IV) il Segretario Regionale;V) il Tesoriere Regionale.b) Provincia:<ul style="list-style-type: none">I) Il Congresso Provinciale;II) la Direzione Provinciale;III) il Presidente Provinciale;IV) il Segretario Provinciale.c) Comune:<ul style="list-style-type: none">I) Il Congresso Comunale;II) La Direzione ComunaleIII) il Segretario Comunale;IV) il Tesoriere Comunale.	<p>Art. 6 – Organi nazionali e territoriali del partito</p> <p>1. Sono organi nazionali del Partito:</p> <ul style="list-style-type: none">a) il Congresso Nazionale;b) il Consiglio Nazionale;c) la Direzione Nazionale;d) il Presidente Nazionale;e) il Presidente d'Onore;f) il Segretario Nazionale;g) il Presidente del Consiglio Nazionale;h) il Tesoriere Nazionale;i) il Comitato dei Garanti;f) il Collegio dei Revisori dei Conti. <p>2. Gli organi territoriali del Partito si articolano come segue:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Regione:<ul style="list-style-type: none">I) il Congresso Regionale;II) la Direzione Regionale;III) il Presidente Regionale;IV) il Segretario Regionale;V) il Tesoriere Regionale.b) Provincia:<ul style="list-style-type: none">I) Il Congresso Provinciale;II) la Direzione Provinciale;III) il Presidente Provinciale;IV) il Segretario Provinciale.c) Comune:<ul style="list-style-type: none">I) Il Congresso Comunale;II) La Direzione ComunaleIII) il Segretario Comunale;

ARTICOLO 7 – Sistema di votazione degli organi collegiali

EMENDAMENTI PROPOSTI

NUMERO	PROPONENTE
07.01.00	Mario Rampichini
DESCRIZIONE	
Al comma 1 eliminare l'espressione: “ e con eventuale premio di maggioranza”. Eliminare i commi 4 e 5.	
VOTAZIONE	
Palumbo	Contrario
Maffei	Contrario
Lombardo	Contrario

NUMERO	PROPONENTE
07.02.00	Enzo Palumbo
DESCRIZIONE	
Il comma 4 dell'art.7 viene modificato come segue:” 4. La lista che avrà conseguito almeno il 50% più uno dei voti validi conseguirà almeno il 55% dei seggi dell'organo eligendo, salvo che non consegua una percentuale maggiore , ed alle altre liste verranno attribuiti i seggi restanti proporzionalmente ai voti conseguiti ”.	
VOTAZIONE	
Palumbo	Favorevole
Maffei	Favorevole
Lombardo	Favorevole

Art. 7 - 29/09/2009	Art. 7 - Nuova formulazione
<p>Art. 7 – Sistema di votazione degli organi collegiali</p> <p>1. Salvo che sia diversamente stabilito, tutti gli organi collegiali del Partito vengono eletti dai rispettivi congressi e/o assemblee con sistema proporzionale e con eventuale premio di maggioranza, sulla base voti ottenuti da ciascuna lista.</p> <p>2. Le liste devono essere formate da un numero di candidati che vada dalla metà alla totalità dei seggi da assegnare; non è consentita la candidatura della stessa persona in più liste ed in tal caso il nominativo verrà depennato dalla lista successivamente presentata.</p> <p>3. Le liste devono essere presentate nei modi e termini fissati dalla Presidenza dell’assemblea competente per l’elezione.</p> <p>4. La lista che avrà conseguito il 50% più uno dei voti validi conseguirà il 55% dei seggi dell’organo eligendo ed alle altre liste verranno attribuiti i seggi restanti proporzionalmente ai voti conseguiti.</p> <p>5. Qualora nessuna lista raggiungesse il 50% più uno dei voti validi, la ripartizione dei seggi avverrà su base esclusivamente proporzionale.</p> <p>6. Risulteranno eletti i candidati secondo l’ordine di lista, sino a concorrenza dei seggi spettanti.</p> <p>7. Ove i seggi attribuiti ad una lista fossero in numero superiore a quello dei candidati, il primo presentatore della lista dovrà comunicare gli ulteriori nominativi prima che si dia inizio alla riunione dell’organo eletto immediatamente successiva al verificarsi della vacanza; in mancanza, i seggi non assegnati andranno ripartiti tra le altre liste che hanno ottenuto seggi in misura proporzionale al loro risultato.</p> <p>8. Le votazioni sui documenti politici e sugli ordini del giorno si svolgono col sistema del voto palese.</p> <p>9. Quando ai documenti politici siano collegate liste di candidati per gli organi nazionali o locali, la relativa votazione avverrà a scrutinio segreto, secondo le modalità previamente comunicate dalla presidenza dell’assemblea.</p> <p>10. In caso di presentazione di una sola lista, e salvo che non vi sia opposizione di almeno il cinque per cento dei presenti aventi diritto al voto, si potrà procedere per acclamazione.</p>	<p>Art. 7 – Sistema di votazione degli organi collegiali</p> <p>1. Salvo che sia diversamente stabilito, tutti gli organi collegiali del Partito vengono eletti dai rispettivi congressi e/o assemblee con sistema proporzionale e con eventuale premio di maggioranza, sulla base voti ottenuti da ciascuna lista.</p> <p>2. Le liste devono essere formate da un numero di candidati che vada dalla metà alla totalità dei seggi da assegnare; non è consentita la candidatura della stessa persona in più liste ed in tal caso il nominativo verrà depennato dalla lista successivamente presentata.</p> <p>3. Le liste devono essere presentate nei modi e termini fissati dalla Presidenza dell’assemblea competente per l’elezione.</p> <p>4. La lista che avrà conseguito almeno il 50% più uno dei voti validi conseguirà almeno il 55% dei seggi dell’organo eligendo, salvo che non consegua una percentuale maggiore, ed alle altre liste verranno attribuiti i seggi restanti proporzionalmente ai voti conseguiti.</p> <p>5. Qualora nessuna lista raggiungesse il 50% più uno dei voti validi, la ripartizione dei seggi avverrà su base esclusivamente proporzionale.</p> <p>6. Risulteranno eletti i candidati secondo l’ordine di lista, sino a concorrenza dei seggi spettanti.</p> <p>7. Ove i seggi attribuiti ad una lista fossero in numero superiore a quello dei candidati, il primo presentatore della lista dovrà comunicare gli ulteriori nominativi prima che si dia inizio alla riunione dell’organo eletto immediatamente successiva al verificarsi della vacanza; in mancanza, i seggi non assegnati andranno ripartiti tra le altre liste che hanno ottenuto seggi in misura proporzionale al loro risultato.</p> <p>8. Le votazioni sui documenti politici e sugli ordini del giorno si svolgono col sistema del voto palese.</p> <p>9. Quando ai documenti politici siano collegate liste di candidati per gli organi nazionali o locali, la relativa votazione avverrà a scrutinio segreto, secondo le modalità previamente comunicate dalla presidenza dell’assemblea.</p> <p>10. In caso di presentazione di una sola lista, e salvo che non vi sia opposizione di almeno il cinque per cento dei presenti aventi diritto al voto, si potrà procedere per acclamazione.</p>

ARTICOLO 9 - Elezione dei delegati ai Congressi Nazionale e Regionali

EMENDAMENTI PROPOSTI

NUMERO	PROPONENTE
09.03.00	Enzo Palumbo
DESCRIZIONE	
La lettera a) del comma 2 dell'art. Viene sostituita come segue: “a) un delegato sino ai primi cinque iscritti;”	
VOTAZIONE	
Palumbo	Favorevole
Maffei	Favorevole
Lombardo	Favorevole

NUMERO	PROPONENTE
09.01.00	Gaetano Rossi
DESCRIZIONE	
Al comma 3 dell'art.9 alle parole "il numero dei voti riportati dal Partito con propria lista nella provincia alle ultime elezioni non amministrative diviso dieci" sostituire le parole "il maggiore fra il numero dei voti riportati dal partito con propria lista nella provincia alle ultime elezioni non amministrative diviso dieci e il numero di iscritti alle liste elettorali della provincia diviso diecimila"	
VOTAZIONE	
Palumbo	Contrario
Maffei	Favorevole
Lombardo	Contrario

NUMERO	PROPONENTE
09.04.00	Enzo Palumbo
DESCRIZIONE	
Al comma 3 dell'art.9 dopo la parola “ultime elezioni non amministrative”, con le parole “elezioni politiche o europee immediatamente precedenti”	
VOTAZIONE	
Palumbo	Favorevole
Maffei	Favorevole
Lombardo	Favorevole

NUMERO	PROPONENTE
09.02.00	Mario Rampichini
DESCRIZIONE	
L'emendamento è stato presentato in maniera irrituale senza una formulazione precisa. Se ne raccoglie il senso come segue: Eliminazione del sistema dei delegati con partecipazione al congresso di tutti gli iscritti Possibilità di un iscritto di raccogliere fino a dieci deleghe di voto da altri tesserati.	
VOTAZIONE	
Palumbo	Contrario
Maffei	Favorevole
Lombardo	Contrario

Art. 9 - 29/09/2009	Art. 9 - Nuova formulazione
<p>Art. 9 – Elezione dei delegati ai Congressi Nazionale e Regionali</p> <p>1. Il Congresso Nazionale è costituito dai delegati eletti dai congressi provinciali, appositamente convocati.</p> <p>2. Ogni congresso provinciale elegge i suoi delegati come segue:</p> <p>a) un delegato per i primi cinque iscritti;</p> <p>b) un delegato per ogni quota di dieci ulteriori iscritti o frazione superiore a cinque.</p> <p>3. In ogni caso il numero degli iscritti utilizzato per il calcolo dei delegati spettanti non potrà superare il numero dei voti riportati dal Partito con propria lista nella provincia alle ultime elezioni non amministrative diviso dieci.</p> <p>4. In caso di elezioni politiche in cui il Partito sia stato presente con propria lista per l'elezione della Camera e/o del Senato, il numero dei voti utilizzabile per il predetto calcolo sarà dato dal migliore risultato conseguito nell'occasione.</p> <p>5. Ove il simbolo del Partito sia stato presentato in apparentamento con altri simboli, il numero dei voti utilizzabile al fine sarà previamente diviso per il numero dei simboli apparentati.</p> <p>6. I parametri di calcolo di cui ai precedenti commi potranno essere modificati dal Consiglio Nazionale che avrà indetto il Congresso Nazionale senza necessità di ricorrere alla procedura di modifica dello Statuto.</p> <p>7. Per le modalità di elezione dei delegati si applica l'art. 7.</p> <p>8. Ogni delegato ha diritto ad un voto congressuale e non può ricevere alcun mandato imperativo.</p> <p>9. Ciascun delegato può ricevere sino a due deleghe da altri delegati che si siano dovuti allontanare nel corso del Congresso, purché la delega sia convalidata dall'Ufficio di Presidenza o dalla Commissione verifica Poteri del Congresso.</p> <p>10. I delegati al Congresso Nazionale eletti in ciascuna regione costituiscono il Congresso Regionale, che si riunisce subito dopo il Congresso Nazionale per l'elezione dei rispettivi organi.</p>	<p>Art. 9 – Elezione dei delegati ai Congressi Nazionale e Regionali</p> <p>1. Il Congresso Nazionale è costituito dai delegati eletti dai congressi provinciali, appositamente convocati.</p> <p>2. Ogni congresso provinciale elegge i suoi delegati come segue:</p> <p>a) un delegato sino ai primi cinque iscritti;</p> <p>b) un delegato per ogni quota di dieci ulteriori iscritti o frazione superiore a cinque.</p> <p>3. In ogni caso il numero degli iscritti utilizzato per il calcolo dei delegati spettanti non potrà superare il numero dei voti riportati dal Partito con propria lista nella provincia alle elezioni politiche o europee immediatamente precedenti, diviso dieci.</p> <p>4. In caso di elezioni politiche in cui il Partito sia stato presente con propria lista per l'elezione della Camera e/o del Senato, il numero dei voti utilizzabile per il predetto calcolo sarà dato dal migliore risultato conseguito nell'occasione.</p> <p>5. Ove il simbolo del Partito sia stato presentato in apparentamento con altri simboli, il numero dei voti utilizzabile al fine sarà previamente diviso per il numero dei simboli apparentati.</p> <p>6. I parametri di calcolo di cui ai precedenti commi potranno essere modificati dal Consiglio Nazionale che avrà indetto il Congresso Nazionale senza necessità di ricorrere alla procedura di modifica dello Statuto.</p> <p>7. Per le modalità di elezione dei delegati si applica l'art. 7.</p> <p>8. Ogni delegato ha diritto ad un voto congressuale e non può ricevere alcun mandato imperativo.</p> <p>9. Ciascun delegato può ricevere sino a due deleghe da altri delegati che si siano dovuti allontanare nel corso del Congresso, purché la delega sia convalidata dall'Ufficio di Presidenza o dalla Commissione verifica Poteri del Congresso.</p> <p>10. I delegati al Congresso Nazionale eletti in ciascuna regione costituiscono il Congresso Regionale, che si riunisce subito dopo il Congresso Nazionale per l'elezione dei rispettivi organi.</p>

ARTICOLO 10 – Congresso Nazionale

EMENDAMENTI PROPOSTI

NUMERO	PROPONENTE
10.01.00	Mario Rampichini
DESCRIZIONE	
Al comma 1 dell'art. 10 sostituire l'espressione “suprema assemblea rappresentativa” con “massima autorità”.	
VOTAZIONE	
Palumbo	Contrario
Maffei	Astenuto
Lombardo	Contrario

NUMERO	PROPONENTE
10.02.00	Mario Rampichini
DESCRIZIONE	
Il comma 3 è eliminato	
VOTAZIONE	
Palumbo	Contrario
Maffei	Contrario
Lombardo	Contrario

NUMERO	PROPONENTE
10.07.00	Enzo Palumbo
DESCRIZIONE	
Alla fine del comma 4 dell'art.10 viene aggiunta l'espressione: “, nonché i requisiti di partecipazione anche ai fini dell'art. 9. ”	
VOTAZIONE	
Palumbo	Favorevole
Maffei	Favorevole
Lombardo	Favorevole

NUMERO	PROPONENTE
10.03.00	Mario Rampichini
DESCRIZIONE	
Al comma 6 dell'art.10 dopo “Direzioni Provinciali” aggiungere “o delle Direzioni Regionali”; dopo “regolarmente costituite” eliminare “ovvero dieci Direzioni Regionali”; sostituire “novanta” con “trenta”	
VOTAZIONE	
Palumbo	Favorevole con modifiche (confluisce nel 10.3.1)
Maffei	Favorevole
Lombardo	Favorevole con modifiche (confluisce nel 10.3.1)

NUMERO	PROPONENTE
10.03.01	Enzo Palumbo
DESCRIZIONE	
Al comma 6 dell'art.10 tra l'espressione “Direzioni Provinciali” e la parola “regolarmente”, viene inserita l'espressione “ o delle Direzioni Regionali ”	
VOTAZIONE	
Palumbo	Favorevole
Maffei	Favorevole
Lombardo	Favorevole

NUMERO	PROPONENTE
10.04.00	Mario Rampichini
DESCRIZIONE	
Al comma 7 dell'art.10 eliminare l'espressione “che dovranno provvedere all’elezione dei rispettivi delegati almeno quindici giorni prima della data fissata per l’inizio del Congresso, dandone immediata comunicazione alla Direzione Nazionale; la Direzione Provinciale inadempiente perde il diritto di esprimere i propri delegati.”. Eliminare commi 8 e 9	
VOTAZIONE	
Palumbo	Contrario
Maffei	Contrario
Lombardo	Contrario

NUMERO	PROPONENTE
10.05.00	Mario Rampichini
DESCRIZIONE	
Il comma 12 dell'art. 10 viene così sostituito: “12. Partecipano di diritto ai lavori del Congresso i legali rappresentanti di ogni ente collettivo aderente, secondo le rispettive convenzioni.”	
VOTAZIONE	
Palumbo	Contrario
Maffei	Contrario
Lombardo	Contrario

NUMERO	PROPONENTE
10.06.00	Mario Rampichini
DESCRIZIONE	
Dopo il comma 14 rinumerare correttamente il comma seguente come 15.	
VOTAZIONE	
Palumbo	Favorevole
Maffei	Favorevole
Lombardo	Favorevole

NUMERO	PROPONENTE
10.06.01	Mario Rampichini
DESCRIZIONE	
Abolire il comma 15 dell'art.10	
VOTAZIONE	
Palumbo	Contrario
Maffei	Contrario
Lombardo	Contrario

NUMERO	PROPONENTE
10.08.00	Enzo Palumbo
DESCRIZIONE	
<p>Il comma 15 viene sostituito come segue: “15. Con la conclusione del Congresso Nazionale, tutte le Direzioni Regionali si intendono decadute; i relativi Segretari restano in carica per l’ordinaria amministrazione ed i relativi Presidenti uscenti devono convocare nei successivi novanta giorni i rispettivi congressi per il rinnovo degli organi”.</p>	
VOTAZIONE	
Palumbo	Favorevole
Maffei	Favorevole
Lombardo	Favorevole

Art. 10 - 29/09/2009	Art. 10 - Nuova formulazione
<p>Art. 10 – Congresso Nazionale</p> <p>1. Il Congresso Nazionale è la suprema assemblea rappresentativa del Partito.</p> <p>2. Al Congresso Nazionale spetta:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) la definizione dell'indirizzo politico generale del partito; b) l'elezione del Consiglio Nazionale; c) l'elezione del Presidente d'Onore; d) l'elezione del Presidente Nazionale; e) l'elezione del Presidente del Consiglio Nazionale; f) l'elezione del Segretario Nazionale; g) l'approvazione delle modifiche statutarie; h) la decisione di scioglimento del partito. <p>3. Il Congresso Nazionale può delegare il Consiglio Nazionale per le modifiche statutarie sub g).</p> <p>4. Il Congresso Nazionale si riunisce di diritto ogni due anni, su convocazione del Presidente Nazionale in esecuzione di apposita deliberazione del Consiglio Nazionale, che ne fissa data e luogo.</p> <p>5. L'ordine del giorno del Congresso è stabilito dalla Direzione Nazionale nella riunione immediatamente successiva alla deliberazione del Consiglio Nazionale che ha convocato il Congresso.</p> <p>6. Qualora lo richiedano congiuntamente almeno il 40% delle Direzioni Provinciali regolarmente costituite ovvero dieci Direzioni Regionali, concordando sul medesimo ordine del giorno, il Presidente Nazionale, entro novanta giorni dalla richiesta, convoca il Congresso in via straordinaria, entro i successivi novanta giorni, nel luogo da lui stabilito e con l'ordine del giorno indicato dai richiedenti.</p> <p>7. La convocazione del Congresso Nazionale va comunque fatta con almeno sessanta giorni di anticipo rispetto alla data fissata e comunicata a tutte le Direzioni Regionali e Provinciali che dovranno provvedere all'elezione dei rispettivi delegati almeno quindici giorni prima della data fissata per l'inizio del Congresso, dandone immediata comunicazione alla Direzione Nazionale; la Direzione Provinciale inadempiente perde il diritto di esprimere i propri delegati.</p> <p>8. Una volta convocato il Congresso, la Direzione Nazionale vigila sullo svolgimento dei lavori pre-congressuali nelle province, anche avvalendosi delle Direzioni Regionali territorialmente competenti e/o di propri delegati.</p> <p>9. Entro dieci giorni dalla data dell'inizio del Congresso Nazionale, la Direzione Nazionale deve predisporre l'elenco definitivo dei partecipanti sulla base dei dati forniti dalle Direzioni Provinciali.</p> <p>10. Il Congresso Nazionale, una volta convocato, può essere rinviato per non più di tre mesi solo per gravi motivi; in tal caso non sarà necessario rinnovare le procedure per l'elezione dei delegati.</p> <p>11. Lo svolgimento dei lavori congressuali è disciplinato da apposito regolamento, deliberato dalla Direzione Nazionale nella sua riunione immediatamente precedente alla data del Congresso.</p> <p>12. Qualora non siano delegati, partecipano di diritto ai lavori del Congresso, con facoltà di proporre ordini del giorno e di prendere la parola ma senza diritto di voto, gli iscritti al Partito che siano:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Segretari Regionali; b) parlamentari europei, nazionali e regionali, anche se cessati dal mandato; c) membri del Comitato dei Garanti; d) membri del Collegio dei Revisori dei Conti; e) membri a qualsiasi titolo della Direzione Nazionale uscente; f) membri della Direzione Nazionale della Gioventù 	<p>Art. 10 – Congresso Nazionale</p> <p>1. Il Congresso Nazionale è la suprema assemblea rappresentativa del Partito.</p> <p>2. Al Congresso Nazionale spetta:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) la definizione dell'indirizzo politico generale del partito; b) l'elezione del Consiglio Nazionale; c) l'elezione del Presidente d'Onore; d) l'elezione del Presidente Nazionale; e) l'elezione del Presidente del Consiglio Nazionale; f) l'elezione del Segretario Nazionale; g) l'approvazione delle modifiche statutarie; h) la decisione di scioglimento del partito. <p>3. Il Congresso Nazionale può delegare il Consiglio Nazionale per le modifiche statutarie sub g).</p> <p>4. Il Congresso Nazionale si riunisce di diritto ogni due anni, su convocazione del Presidente Nazionale in esecuzione di apposita deliberazione del Consiglio Nazionale, che ne fissa data e luogo, nonché i requisiti di partecipazione anche ai fini dell'art. 9.</p> <p>5. L'ordine del giorno del Congresso è stabilito dalla Direzione Nazionale nella riunione immediatamente successiva alla deliberazione del Consiglio Nazionale che ha convocato il Congresso.</p> <p>6. Qualora lo richiedano congiuntamente almeno il 40% delle Direzioni Provinciali o delle Direzioni Regionali regolarmente costituite ovvero dieci Direzioni Regionali, concordando sul medesimo ordine del giorno, il Presidente Nazionale, entro novanta giorni dalla richiesta, convoca il Congresso in via straordinaria, entro i successivi novanta giorni, nel luogo da lui stabilito e con l'ordine del giorno indicato dai richiedenti.</p> <p>7. La convocazione del Congresso Nazionale va comunque fatta con almeno sessanta giorni di anticipo rispetto alla data fissata e comunicata a tutte le Direzioni Regionali e Provinciali che dovranno provvedere all'elezione dei rispettivi delegati almeno quindici giorni prima della data fissata per l'inizio del Congresso, dandone immediata comunicazione alla Direzione Nazionale; la Direzione Provinciale inadempiente perde il diritto di esprimere i propri delegati.</p> <p>8. Una volta convocato il Congresso, la Direzione Nazionale vigila sullo svolgimento dei lavori pre-congressuali nelle province, anche avvalendosi delle Direzioni Regionali territorialmente competenti e/o di propri delegati.</p> <p>9. Entro dieci giorni dalla data dell'inizio del Congresso Nazionale, la Direzione Nazionale deve predisporre l'elenco definitivo dei partecipanti sulla base dei dati forniti dalle Direzioni Provinciali.</p> <p>10. Il Congresso Nazionale, una volta convocato, può essere rinviato per non più di tre mesi solo per gravi motivi; in tal caso non sarà necessario rinnovare le procedure per l'elezione dei delegati.</p> <p>11. Lo svolgimento dei lavori congressuali è disciplinato da apposito regolamento, deliberato dalla Direzione Nazionale nella sua riunione immediatamente precedente alla data del Congresso.</p> <p>12. Qualora non siano delegati, partecipano di diritto ai lavori del Congresso, con facoltà di proporre ordini del giorno e di prendere la parola ma senza diritto di voto, gli iscritti al Partito che siano:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Segretari Regionali; b) parlamentari europei, nazionali e regionali, anche se cessati dal mandato; c) membri del Comitato dei Garanti; d) membri del Collegio dei Revisori dei Conti; e) membri a qualsiasi titolo della Direzione Nazionale uscente;

<p>Liberales Italiana;</p> <p>g) I legali rappresentanti di ogni ente collettivo aderente, secondo le rispettive convenzioni.</p> <p>13. La Direzione Nazionale può invitare al Congresso personalità del mondo politico, culturale, sociale ed economico, anche se non iscritti al Partito, con facoltà di prendere la parola.</p> <p>14. Il Congresso nazionale elegge, votando anche con unica scheda:</p> <p>a) il Presidente d'onore, il Presidente Nazionale, il Presidente del Consiglio Nazionale ed il Segretario Nazionale, candidati in unica lista collegata con una mozione politica sottoscritta da almeno il 10% dei delegati;</p> <p>b) i membri del Consiglio Nazionale, candidati in lista collegata anch'essa collegata alla medesima mozione politica.</p> <p>13. Con la conclusione del Congresso Nazionale, tutte le Direzioni Regionali e Provinciali si intendono decadute, ed i relativi Presidenti uscenti devono convocare nei successivi sessanta giorni i rispettivi congressi per il rinnovo degli organi, salvo che non lo abbiano effettuato nelle assemblee che hanno eletto i delegati al Congresso Nazionale.</p>	<p>f) membri della Direzione Nazionale della Gioventù Liberales Italiana;</p> <p>g) I legali rappresentanti di ogni ente collettivo aderente, secondo le rispettive convenzioni.</p> <p>13. La Direzione Nazionale può invitare al Congresso personalità del mondo politico, culturale, sociale ed economico, anche se non iscritti al Partito, con facoltà di prendere la parola.</p> <p>14. Il Congresso nazionale elegge, votando anche con unica scheda:</p> <p>a) il Presidente d'onore, il Presidente Nazionale, il Presidente del Consiglio Nazionale ed il Segretario Nazionale, candidati in unica lista collegata con una mozione politica sottoscritta da almeno il 10% dei delegati;</p> <p>b) i membri del Consiglio Nazionale, candidati in lista collegata anch'essa collegata alla medesima mozione politica.</p> <p>15. Con la conclusione del Congresso Nazionale, tutte le Direzioni Regionali si intendono decadute; i relativi Segretari restano in carica per l'ordinaria amministrazione ed i relativi Presidenti uscenti devono convocare nei successivi novanta giorni i rispettivi congressi per il rinnovo degli organi.</p>
--	--

ARTICOLO 11 – Consiglio Nazionale

EMENDAMENTI PROPOSTI

NUMERO	PROPONENTE
11.01.00	Mario Rampichini
DESCRIZIONE	
Il comma 1 dell'art.11 viene sostituito come segue: “1. Il Consiglio Nazionale promuove e controlla l'azione politica e la vita organizzativa del Partito secondo gli indirizzi fissati dal Congresso Nazionale.”	
VOTAZIONE	
Palumbo	Contrario
Maffei	Contrario
Lombardo	Contrario

NUMERO	PROPONENTE
11.02.00	Mario Rampichini
DESCRIZIONE	
Al comma 4 dell'art. 11 apportare le seguenti modifiche: <ul style="list-style-type: none">• sostituire la parola “settanta” con la parola “trenta”;• sostituire la parola “cento” con la parola “sessanta”;• al punto b) eliminare l'espressione “ che al momento del Congresso Nazionale o successivamente siano”;• al punto c) eliminare l'espressione “in carica”.	
VOTAZIONE	
Palumbo	Contrario
Maffei	Contrario
Lombardo	Contrario

NUMERO	PROPONENTE
11.02.01	Enzo Palumbo
DESCRIZIONE	
Al punto c) del comma 4 dell'art. 11 dopo l'espressione “in carica” aggiungere l'espressione “ al momento della seduta inaugurale del Congresso ”	
VOTAZIONE	
Palumbo	Favorevole
Maffei	Favorevole
Lombardo	Favorevole

Essendovi un altro comma 4 dopo il comma 4 tutti i commi successivi dell'articolo 11 verranno, di conseguenza, rinumerati. Per la prosecuzione degli emendamenti si fa comunemente riferimento alla versione dell'articolo non rinumerata.

NUMERO	PROPONENTE
11.03.00	Mario Rampichini
DESCRIZIONE	
Eliminare il punto a) del comma 6 dell'art. 11	
VOTAZIONE	
Palumbo	Contrario
Maffei	Favorevole
Lombardo	Contrario

NUMERO	PROPONENTE
11.04.00	Mario Rampichini
DESCRIZIONE	
Il comma 8 dell'art.11 viene così sostituito: “8. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Nazionale è necessaria la presenza della metà dei suoi membri elettivi.”	
VOTAZIONE	
Palumbo	Contrario
Maffei	Favorevole
Lombardo	Contrario

NUMERO	PROPONENTE
11.05.00	Mario Rampichini
DESCRIZIONE	
Al comma 11 dell'art. 11 eliminare l'espressione “ secondo il regolamento del Senato della Repubblica”	
VOTAZIONE	
Palumbo	Favorevole con modifiche (confluisce nell'11.5.1)
Maffei	Favorevole
Lombardo	Favorevole con modifiche (confluisce nell'11.5.1)

NUMERO	PROPONENTE
11.05.01	Enzo Palumbo
DESCRIZIONE	
Al comma 11 dell'art. 11 sostituire le parole “secondo il regolamento del Senato della Repubblica” con le parole “ secondo il regolamento della Camera dei Deputati ”	
VOTAZIONE	
Palumbo	Favorevole
Maffei	Contrario
Lombardo	Favorevole

Art. 11 - 29/09/2009	Art. 11 - Nuova formulazione
<p>Art. 11 – Consiglio Nazionale</p> <p>1. Il Consiglio Nazionale è l'organo promotore e coordinatore dell'azione politica e della vita organizzativa del Partito secondo gli indirizzi politici fissati dal Congresso Nazionale.</p> <p>2. Il Consiglio Nazionale si riunisce di diritto almeno due volte l'anno su convocazione del proprio Presidente, previa deliberazione della Direzione Nazionale;</p> <p>3. La riunione del Consiglio Nazionale immediatamente successiva al Congresso Nazionale è convocata dal Presidente neo eletto del Consiglio nazionale, con all'ordine del giorno l'elezione della nuova Direzione Nazionale.</p> <p>4. Il Consiglio Nazionale resta in carica fino al successivo Congresso Nazionale ed è composto da un numero di membri elettivi variabile tra settanta e cento, come stabilito dal Congresso all'atto della relativa elezione, oltre i membri di diritto.</p> <p>Sono membri di diritto ed a pieno titolo del Consiglio Nazionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) il Presidente d'Onore, il Presidente Nazionale, il Presidente del Consiglio Nazionale, il Segretario Nazionale, ed i membri a qualsiasi titolo della Direzione Nazionale; b) gli iscritti al Partito che al momento del Congresso Nazionale o successivamente siano membri del Parlamento Nazionale, del Parlamento Europeo, del Governo e dei Consigli Regionali, ovvero Presidenti di Regioni o di Province e Sindaci di Comuni capoluoghi di provincia; c) I Segretari Regionali del Partito in carica. <p>4. Il Consiglio Nazionale elegge:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) la Direzione Nazionale; b) il Tesoriere Nazionale; c) il Comitato dei Garanti; d) il Collegio dei Revisori dei Conti. <p>5. Il Consiglio Nazionale provvede inoltre in ogni caso di vacanza di organi monocratici eletti dal Congresso.</p> <p>6. Il Consiglio Nazionale delibera altresì:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) sulle modifiche statutarie che gli siano state delegate dal Congresso Nazionale; b) sulle proposte politiche della Direzione Nazionale e dei singoli consiglieri; c) sulle iniziative legislative del Partito; d) sui regolamenti interni in attuazione di norme statutarie o in vista di sopravvenute esigenze politiche. <p>7. Il Consiglio Nazionale può delegare alla Direzione Nazionale l'esercizio delle competenze di cui al precedente comma 6 eventualmente riservandosi la facoltà di ratifica.</p> <p>8. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Nazionale è necessaria la presenza della metà degli aventi diritto al voto; una volta verificato, ad inizio di seduta, l'esistenza del numero legale, esso si presume per tutta la sessione del Consiglio.</p> <p>9. Tutte le deliberazioni del Consiglio Nazionale vengono prese a maggioranza semplice dei presenti e con voto palese; per l'elezione degli organi previsti al precedente comma 4, si procede a scrutinio segreto, salvo che non vi siano candidature alternative, nel qual caso si potrà procedere con voto palese o per acclamazione.</p> <p>10. Il Presidente del Consiglio Nazionale convoca e presiede le sessioni del Consiglio Nazionale; le funzioni di Segretario della sessione vengono svolte da un consigliere nazionale designato dal Presidente.</p> <p>11. Per le deliberazioni di cui al precedente comma 6, il Consiglio Nazionale può costituire apposite Commissioni, in sede referente, redigente o deliberativa secondo il regolamento</p>	<p>Art. 11 – Consiglio Nazionale</p> <p>1. Il Consiglio Nazionale è l'organo promotore e coordinatore dell'azione politica e della vita organizzativa del Partito secondo gli indirizzi politici fissati dal Congresso Nazionale.</p> <p>2. Il Consiglio Nazionale si riunisce di diritto almeno due volte l'anno su convocazione del proprio Presidente, previa deliberazione della Direzione Nazionale;</p> <p>3. La riunione del Consiglio Nazionale immediatamente successiva al Congresso Nazionale è convocata dal Presidente neo eletto del Consiglio nazionale, con all'ordine del giorno l'elezione della nuova Direzione Nazionale.</p> <p>4. Il Consiglio Nazionale resta in carica fino al successivo Congresso Nazionale ed è composto da un numero di membri elettivi variabile tra settanta e cento, come stabilito dal Congresso all'atto della relativa elezione, oltre i membri di diritto.</p> <p>Sono membri di diritto ed a pieno titolo del Consiglio Nazionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) il Presidente d'Onore, il Presidente Nazionale, il Presidente del Consiglio Nazionale, il Segretario Nazionale, ed i membri a qualsiasi titolo della Direzione Nazionale; b) gli iscritti al Partito che al momento del Congresso Nazionale o successivamente siano membri del Parlamento Nazionale, del Parlamento Europeo, del Governo e dei Consigli Regionali, ovvero Presidenti di Regioni o di Province e Sindaci di Comuni capoluoghi di provincia; c) I Segretari Regionali del Partito in carica al momento della seduta inaugurale del Congresso. <p>5. Il Consiglio Nazionale elegge:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) la Direzione Nazionale; b) il Tesoriere Nazionale; c) il Comitato dei Garanti; d) il Collegio dei Revisori dei Conti. <p>6. Il Consiglio Nazionale provvede inoltre in ogni caso di vacanza di organi monocratici eletti dal Congresso.</p> <p>7. Il Consiglio Nazionale delibera altresì:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) sulle modifiche statutarie che gli siano state delegate dal Congresso Nazionale; e) sulle proposte politiche della Direzione Nazionale e dei singoli consiglieri; f) sulle iniziative legislative del Partito; g) sui regolamenti interni in attuazione di norme statutarie o in vista di sopravvenute esigenze politiche. <p>8. Il Consiglio Nazionale può delegare alla Direzione Nazionale l'esercizio delle competenze di cui al precedente comma 6 eventualmente riservandosi la facoltà di ratifica.</p> <p>9. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Nazionale è necessaria la presenza della metà degli aventi diritto al voto; una volta verificato, ad inizio di seduta, l'esistenza del numero legale, esso si presume per tutta la sessione del Consiglio, anche se poi venga meno.</p> <p>10. Tutte le deliberazioni del Consiglio Nazionale vengono prese a maggioranza semplice dei presenti e con voto palese; per l'elezione degli organi previsti al precedente comma 4, si procede a scrutinio segreto, salvo che non vi siano candidature alternative, nel qual caso si potrà procedere con voto palese o per acclamazione.</p> <p>11. Il Presidente del Consiglio Nazionale convoca e presiede le sessioni del Consiglio Nazionale; le funzioni di Segretario della sessione vengono svolte da un consigliere nazionale designato dal Presidente.</p> <p>12. Per le deliberazioni di cui al precedente comma 6, il</p>

<p>del Senato della Repubblica. Tali Commissioni possono anche indirizzare documenti, mozioni e proposte al Consiglio Nazionale, trasmettendole all'Ufficio di Presidenza che provvederà a metterle all'ordine del giorno della prima riunione successiva.</p>	<p>Consiglio Nazionale può costituire apposite Commissioni, in sede referente, redigente o deliberativa secondo il regolamento della Camera dei Deputati. 13. Tali Commissioni possono anche indirizzare documenti, mozioni e proposte al Consiglio Nazionale, trasmettendole all'Ufficio di Presidenza che provvederà a metterle all'ordine del giorno della prima riunione successiva.</p>
--	---

ARTICOLO 12 – Direzione Nazionale

EMENDAMENTI PROPOSTI

NUMERO	PROPONENTE
12.01.00	Mario Rampichini
DESCRIZIONE	
Al comma 2 dell'art.12 sostituire l'espressione “da quindici a ventuno” con l'espressione “da dieci a quindici”	
VOTAZIONE	
Palumbo	Contrario
Maffei	Contrario
Lombardo	Contrario

NUMERO	PROPONENTE
12.02.00	Mario Rampichini
DESCRIZIONE	
Al comma 3 dell'art.12 eliminare l'espressione “ ed i rappresentanti nazionali dell’organizzazione giovanile, sulla base dell’apposito regolamento interno”.	
VOTAZIONE	
Palumbo	Favorevole con modifiche (confluisce nel 12.2.1)
Maffei	Favorevole
Lombardo	Favorevole con modifiche (confluisce nel 12.2.1)

NUMERO	PROPONENTE
12.02.01	Marco Imperio, Galgano Palaferri
DESCRIZIONE	
Il comma 3 dell'art.12 viene così sostituito: “ Ne fanno parte di diritto il Presidente d’Onore, il Presidente Nazionale, il Presidente del Consiglio Nazionale, il Segretario Nazionale, il Tesoriere Nazionale, il Segretario Nazionale della Gioventù Liberale nonché, eventualmente, i rappresentanti nazionali degli enti collettivi aderenti, sulla base delle relative apposite convenzioni. Tutti i componenti della Direzione Nazionale, sia elettivi che non, sono membri di diritto delle varie direzioni locali del Partito a seconda della loro residenza anagrafica. ”	
VOTAZIONE	
Palumbo	Favorevole
Maffei	Favorevole
Lombardo	Favorevole

NUMERO	PROPONENTE
12.03.00	Mario Rampichini
DESCRIZIONE	
Al comma 6 dell'art.12 sostituire l'espressione “un terzo” con la parola “metà”	
VOTAZIONE	
Palumbo	Favorevole con modifiche (confluisce nel 12.3.1)
Maffei	Favorevole
Lombardo	Favorevole con modifiche (confluisce nel 12.3.1)

NUMERO	PROPONENTE
12.03.01	Enzo Palumbo
DESCRIZIONE	
Al comma 6 dell'art.12 viene sostituito come segue: “ 6. Per la validità delle deliberazioni della Direzione Nazionale è richiesta la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti. ”	
VOTAZIONE	
Palumbo	Favorevole
Maffei	Favorevole
Lombardo	Favorevole

NUMERO	PROPONENTE
12.04.00	Mario Rampichini
DESCRIZIONE	
L'emendamento è presentato in modo irrituale e senza una formulazione specifica. Si riassume come segue: Specificare meglio i poteri di commissariamento della Direzione Nazionale nei confronti delle Direzioni locali.	
VOTAZIONE	
Palumbo	Favorevole con modifiche (confluisce nel 12.4.1)
Maffei	Favorevole
Lombardo	Favorevole con modifiche (confluisce nel 12.4.1)

NUMERO	PROPONENTE
12.04.01	Enzo Palumbo
DESCRIZIONE	
Il comma 9 dell'art. 12 è così sostituito: “ 9. La Direzione Nazionale avoca a sé i poteri delle Direzioni Regionali e Provinciali ove esse non siano regolarmente costituite e, per gravi motivi, può sciogliere le Direzioni Regionali e Provinciali costituite e sostituirle con Commissari Straordinari per la gestione provvisoria delle attività del partito al rispettivo livello sino alla elezione delle nuove Direzioni ”	
VOTAZIONE	
Palumbo	Favorevole
Maffei	Favorevole
Lombardo	Favorevole

Art. 12 - 29/09/2009	Art. 12 - Nuova formulazione
<p>Art. 12 – Direzione Nazionale</p> <p>1. La Direzione Nazionale determina la linea politica del partito sulla base della mozione politica approvata dal Congresso Nazionale ed in attuazione delle deliberazioni adottate dal Consiglio Nazionale; indirizza e controlla le organizzazioni e le attività degli organi periferici e dei gruppi parlamentari.</p> <p>2. La Direzione Nazionale è composta da quindici a ventuno membri, eletti dal Consiglio Nazionale nella prima riunione immediatamente successiva alla sua elezione.</p> <p>3. Ne fanno parte di diritto ed a pieno titolo il Presidente d’Onore, il Presidente Nazionale, il Presidente del Consiglio Nazionale, il Segretario Nazionale, il Tesoriere Nazionale ed i rappresentanti nazionali dell’organizzazione giovanile, sulla base dell’apposito regolamento interno, ed, eventualmente, i rappresentanti nazionali degli enti collettivi aderenti, sulla base delle apposite convenzioni.</p> <p>4. Su proposta del Segretario Nazionale, essa può nominare eventuali incaricati di settore, che partecipano alle riunioni della Direzione Nazionale senza diritto di voto.</p> <p>5. La Direzione Nazionale è convocata dal Segretario nazionale d’intesa col Presidente Nazionale; le sue riunioni sono presiedute dal Presidente Nazionale, che chiama a fungere da segretario della seduta uno dei membri della Direzione.</p> <p>6. Per la validità delle deliberazioni della Direzione nazionale è richiesta la presenza di almeno un terzo dei suoi membri elettivi.</p> <p>7. Nel caso in cui venga proposta mozione di sfiducia nei confronti della Direzione Nazionale, i proponenti dovranno indicare nella medesima mozione, a pena di improcedibilità, la lista dei candidati per la sua sostituzione, che si considerano automaticamente eletti nel caso in cui la mozione venga approvata dal Consiglio Nazionale.</p> <p>8. La Direzione Nazionale può deliberare la costituzione di Commissioni su specifici temi o attività a condizione che non sia attiva sul medesimo oggetto una Commissione nominata dal Consiglio Nazionale.</p> <p>9. La Direzione Nazionale avoca a sé i poteri delle Direzioni Provinciali ove esse non siano regolarmente costituite e può nominare Commissari Straordinari per la gestione delle attività del partito a livello regionale o provinciale.</p>	<p>Art. 12 – Direzione Nazionale</p> <p>1. La Direzione Nazionale determina la linea politica del partito sulla base della mozione politica approvata dal Congresso Nazionale ed in attuazione delle deliberazioni adottate dal Consiglio Nazionale; indirizza e controlla le organizzazioni e le attività degli organi periferici e dei gruppi parlamentari.</p> <p>2. La Direzione Nazionale è composta da quindici a ventuno membri, eletti dal Consiglio Nazionale nella prima riunione immediatamente successiva alla sua elezione.</p> <p>3. Ne fanno parte di diritto il Presidente d’Onore, il Presidente Nazionale, il Presidente del Consiglio Nazionale, il Segretario Nazionale, il Tesoriere Nazionale, il Segretario Nazionale della Gioventù Liberale nonché, eventualmente, i rappresentanti nazionali degli enti collettivi aderenti, sulla base delle relative apposite convenzioni. Tutti i componenti della Direzione Nazionale, sia elettivi che non, sono membri di diritto delle varie direzioni locali del Partito a seconda della loro residenza anagrafica.</p> <p>4. Su proposta del Segretario Nazionale, essa può nominare eventuali incaricati di settore, che partecipano alle riunioni della Direzione Nazionale senza diritto di voto.</p> <p>5. La Direzione Nazionale è convocata dal Segretario nazionale d’intesa col Presidente Nazionale; le sue riunioni sono presiedute dal Presidente Nazionale, che chiama a fungere da segretario della seduta uno dei membri della Direzione.</p> <p>6. Per la validità delle deliberazioni della Direzione Nazionale è richiesta la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti membri elettivi.</p> <p>7. Nel caso in cui venga proposta mozione di sfiducia nei confronti della Direzione Nazionale, i proponenti dovranno indicare nella medesima mozione, a pena di improcedibilità, la lista dei candidati per la sua sostituzione, che si considerano automaticamente eletti nel caso in cui la mozione venga approvata dal Consiglio Nazionale.</p> <p>8. La Direzione Nazionale può deliberare la costituzione di Commissioni su specifici temi o attività a condizione che non sia attiva sul medesimo oggetto una Commissione nominata dal Consiglio Nazionale.</p> <p>9. La Direzione Nazionale avoca a sé i poteri delle Direzioni Regionali e Provinciali ove esse non siano regolarmente costituite e, per gravi motivi, può sciogliere le direzioni regionali e provinciali costituite e sostituirle con Commissari Straordinari per la gestione provvisoria delle attività del Partito al rispettivo livello sino alla elezione delle nuove Direzioni..</p>

ARTICOLO 17 – Tesoriere Nazionale

EMENDAMENTI PROPOSTI

NUMERO	PROPONENTE
17.01.00	Mario Rampichini
DESCRIZIONE	
Al comma 2 dell'art.17 sostituire alla parola “nomina” la parola “ elezione ”	
VOTAZIONE	
Palumbo	Favorevole
Maffei	Favorevole
Lombardo	Favorevole

NUMERO	PROPONENTE
17.02.00	Enzo Palumbo
DESCRIZIONE	
Al comma 5 dell'art.17, infine, aggiungere le parole: “ e sottoposto per l'approvazione alla Direzione Nazionale insieme alla relazione del Collegio . ”	
VOTAZIONE	
Palumbo	Favorevole
Maffei	Favorevole
Lombardo	Favorevole

Art. 17 - 29/09/2009	Art. 17 - Nuova formulazione
<p>Art. 17 Tesoriere Nazionale.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Il Tesoriere Nazionale ha la responsabilità dell'amministrazione dei fondi del partito e della sua gestione economica.2. È eletto dal Consiglio Nazionale fra gli iscritti al Partito e dura in carica sino alla nomina del suo successore.3. E' membro di diritto del Consiglio Nazionale e della Direzione Nazionale e partecipa alle riunioni della Segreteria Nazionale.4. Ha l'obbligo di mettere a disposizione del Collegio dei Revisori dei Conti tutta la documentazione contabile eventualmente richiesta.5. Ha l'obbligo di redigere il rendiconto annuale consuntivo del partito che deve essere certificato dal Collegio dei Revisori dei Conti.	<p>Art. 17 Tesoriere Nazionale.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Il Tesoriere Nazionale ha la responsabilità dell'amministrazione dei fondi del partito e della sua gestione economica.2. È eletto dal Consiglio Nazionale fra gli iscritti al Partito e dura in carica sino all'elezione del suo successore.3. E' membro di diritto del Consiglio Nazionale e della Direzione Nazionale e partecipa alle riunioni della Segreteria Nazionale.4. Ha l'obbligo di mettere a disposizione del Collegio dei Revisori dei Conti tutta la documentazione contabile eventualmente richiesta.5. Ha l'obbligo di redigere il rendiconto annuale consuntivo del partito che deve essere certificato dal Collegio dei Revisori dei Conti e sottoposto per l'approvazione alla Direzione Nazionale insieme alla relazione del Collegio.

ARTICOLO 18 – Comitato dei Garanti

EMENDAMENTI PROPOSTI

NUMERO	PROPONENTE
18.01.00	Mario Rampichini
DESCRIZIONE	
Al comma 2 dell'art.18 sostituire alla parola “nove” la parola “ sei ”	
VOTAZIONE	
Palumbo	Favorevole
Maffei	Favorevole
Lombardo	Favorevole

NUMERO	PROPONENTE
18.02.00	Mario Rampichini
DESCRIZIONE	
Al punto g) del comma 6 dell'art.18 sostituire alla parola “comminare” la parola “ irrogare ”	
VOTAZIONE	
Palumbo	Favorevole
Maffei	Favorevole
Lombardo	Favorevole

Art. 18 - 29/09/2009	Art. 18 - Nuova formulazione
<p>Art. 18 Comitato dei Garanti</p> <p>1. Il Comitato dei Garanti è l'organo interno giurisdizionale e di garanzia del partito, al quale gli iscritti e gli organi del PLI devono delegare la soluzione di ogni controversia di natura giuridica.</p> <p>2. È composto da tre a nove membri, eletti dal Consiglio Nazionale con voto di preferenza limitato ai due terzi degli eligendi e con arrotondamento all'unità superiore, tra gli iscritti con specifica competenza in ambito giuridico; se ne ricorrono le condizioni, si applica il comma 10 dell'art. 7.</p> <p>3. I membri del Comitato dei Garanti durano in carica due anni e comunque sino a quando il Consiglio Nazionale eletto dal successivo Congresso non abbia provveduto alla loro sostituzione.</p> <p>4. La carica di membro del Comitato dei Garanti è incompatibile con qualsiasi altro incarico di partito, sia nazionale che locale.</p> <p>5. Il Comitato dei Garanti elegge, nella prima seduta successiva alla sua elezione, il proprio Presidente ed il proprio Segretario e delibera sempre a maggioranza semplice dei presenti.</p> <p>6. Compete al Comitato dei Garanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) giudicare sui conflitti tra i diversi organi del Partito e su eventuali contrasti con l'organizzazione giovanile; b) giudicare sulla regolarità di Congressi ed Assemblee; c) giudicare sulle questioni disciplinari riguardanti gli associati; d) giudicare sulla conformità allo statuto degli atti adottati dagli organi del partito; e) giudicare sulle opposizioni alle nuove iscrizioni; f) fornire pareri alla Segreteria Nazionale ed alla Direzione Nazionale sulla interpretazione dello statuto. g) comminare sanzioni disciplinari. h) decidere sulle opposizioni avverso le dichiarazioni di decadenza per morosità; 	<p>Art. 18 Comitato dei Garanti</p> <p>1. Il Comitato dei Garanti è l'organo interno giurisdizionale e di garanzia del partito, al quale gli iscritti e gli organi del PLI devono delegare la soluzione di ogni controversia di natura giuridica.</p> <p>2. È composto da tre a sei membri, eletti dal Consiglio Nazionale con voto di preferenza limitato ai due terzi degli eligendi e con arrotondamento all'unità superiore, tra gli iscritti con specifica competenza in ambito giuridico; se ne ricorrono le condizioni, si applica il comma 10 dell'art. 7.</p> <p>3. I membri del Comitato dei Garanti durano in carica due anni e comunque sino a quando il Consiglio Nazionale eletto dal successivo Congresso non abbia provveduto alla loro sostituzione.</p> <p>4. La carica di membro del Comitato dei Garanti è incompatibile con qualsiasi altro incarico di partito, sia nazionale che locale.</p> <p>5. Il Comitato dei Garanti elegge, nella prima seduta successiva alla sua elezione, il proprio Presidente ed il proprio Segretario e delibera sempre a maggioranza semplice dei presenti.</p> <p>6. Compete al Comitato dei Garanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) giudicare sui conflitti tra i diversi organi del Partito e su eventuali contrasti con l'organizzazione giovanile; b) giudicare sulla regolarità di Congressi ed Assemblee; c) giudicare sulle questioni disciplinari riguardanti gli associati; d) giudicare sulla conformità allo statuto degli atti adottati dagli organi del partito; e) giudicare sulle opposizioni alle nuove iscrizioni; f) fornire pareri alla Segreteria Nazionale ed alla Direzione Nazionale sulla interpretazione dello statuto. g) irrogare sanzioni disciplinari. h) decidere sulle opposizioni avverso le dichiarazioni di decadenza per morosità;

ARTICOLO 19 – Sanzioni disciplinari

EMENDAMENTI PROPOSTI

NUMERO	PROPONENTE
19.01.00	Mario Rampichini
DESCRIZIONE	
In tutto l'articolo sostituire al verbo “comminare” il verbo “ irrogare ”	
VOTAZIONE	
Palumbo	Favorevole
Maffei	Favorevole
Lombardo	Favorevole

Art. 19 - 29/09/2009	Art. 19 - Nuova formulazione
<p>Art. 19 Sanzioni disciplinari</p> <p>1. Il Comitato dei Garanti può comminare agli iscritti le seguenti sanzioni disciplinari:</p> <ul style="list-style-type: none">a) richiamo;b) ammonizione;c) deplorazione;d) sospensione;e) espulsione; <p>2. Le sanzioni del richiamo, dell'ammonizione e della deplorazione vengono comminate per fatti di non grave entità che tuttavia possono nuocere al corretto ed ordinato svolgersi della vita del partito e dei rapporti tra gli iscritti.</p> <p>3. La sospensione dell'attività di partito è comminata per attività contrastanti e/o contrarie alle decisioni degli organi statutari, ovvero per grave inosservanza dello statuto ovvero ancora al raggiungimento di tre sanzioni di richiamo e/o deplorazione. La sospensione può avere una durata variabile da uno a dodici mesi e comporta la perdita temporanea di tutte le cariche in quel momento ricoperte nel Partito e del diritto di elettorato attivo e passivo all'interno del partito. Alla fine del periodo di sospensione l'associato viene reintegrato nelle sue cariche salvo che gli organismi di cui faceva parte non siano stati nel frattempo rieletti.</p> <p>4. L'espulsione è disposta per le più gravi violazioni di cui al comma 3, ed in particolare quando i comportanti dell'iscritto siano incompatibili con le finalità di cui all'art. 1, ovvero contravvengano le decisioni degli organi competenti in relazione alla partecipazione a competizioni elettorali, ovvero mettano comunque in pericolo l'esistenza e l'autonomia politica del Partito.</p> <p>5. La morosità ai sensi del presente statuto viene considerata causa di decadenza e viene dichiarata dalla Direzione Provinciale territorialmente competente, contro cui l'interessato può proporre ricorso al Comitato dei Garanti entro trenta giorni dalla comunicazione; in caso di inottemperanza dell'organo locale, provvede la declaratoria di decadenza la Direzione Nazionale.</p>	<p>Art. 19 Sanzioni disciplinari</p> <p>1. Il Comitato dei Garanti può irrogare agli iscritti le seguenti sanzioni disciplinari:</p> <ul style="list-style-type: none">a) richiamo;b) ammonizione;c) deplorazione;d) sospensione;e) espulsione; <p>2. Le sanzioni del richiamo, dell'ammonizione e della deplorazione vengono irrogate per fatti di non grave entità che tuttavia possono nuocere al corretto ed ordinato svolgersi della vita del partito e dei rapporti tra gli iscritti.</p> <p>3. La sospensione dell'attività di partito è irrogata per attività contrastanti e/o contrarie alle decisioni degli organi statutari, ovvero per grave inosservanza dello statuto ovvero ancora al raggiungimento di tre sanzioni di richiamo e/o deplorazione. La sospensione può avere una durata variabile da uno a dodici mesi e comporta la perdita temporanea di tutte le cariche in quel momento ricoperte nel Partito e del diritto di elettorato attivo e passivo all'interno del partito. Alla fine del periodo di sospensione l'associato viene reintegrato nelle sue cariche salvo che gli organismi di cui faceva parte non siano stati nel frattempo rieletti.</p> <p>4. L'espulsione è disposta per le più gravi violazioni di cui al comma 3, ed in particolare quando i comportanti dell'iscritto siano incompatibili con le finalità di cui all'art. 1, ovvero contravvengano le decisioni degli organi competenti in relazione alla partecipazione a competizioni elettorali, ovvero mettano comunque in pericolo l'esistenza e l'autonomia politica del Partito.</p> <p>5. La morosità ai sensi del presente statuto viene considerata causa di decadenza e viene dichiarata dalla Direzione Provinciale territorialmente competente, contro cui l'interessato può proporre ricorso al Comitato dei Garanti entro trenta giorni dalla comunicazione; in caso di inottemperanza dell'organo locale, provvede la declaratoria di decadenza la Direzione Nazionale.</p>

ARTICOLO 21 – Collegio dei Revisori dei Conti

EMENDAMENTI PROPOSTI

NUMERO	PROPONENTE
21.01.00	Mario Rampichini
DESCRIZIONE	
Alla riga 2 del comma 2 dell'art.21 eliminare l'espressione “ in ambito ”	
VOTAZIONE	
Palumbo	Favorevole
Maffei	Favorevole
Lombardo	Favorevole

NUMERO	PROPONENTE
21.02.00	Enzo Palumbo
DESCRIZIONE	
Al comma 2 dell'art.21, in fine, aggiungere le parole: “ e relazionare in merito alla Direzione Nazionale. ”	
VOTAZIONE	
Palumbo	Favorevole
Maffei	Favorevole
Lombardo	Favorevole

Art. 21 - 29/09/2009	Art. 21 - Nuova formulazione
<p>Art. 21 Collegio dei Revisori dei Conti</p> <p>1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo interno di controllo contabile ed amministrativo del Partito.</p> <p>2. Esso è composto da tre membri eletti dal Consiglio Nazionale con voto di preferenza limitato a due degli eligendi, tra gli iscritti con specifica competenza in ambito amministrativa o contabile; se ne ricorrono le condizioni si applica il comma 10 dell'art.7.</p> <p>3. I membri del Collegio dei Revisori dei Conti durano in carica due anni e comunque sino a quando il Consiglio Nazionale eletto dal successivo Congresso non abbia provveduto alla loro sostituzione.</p> <p>4. La carica di membro del Collegio dei Revisori dei Conti è incompatibile con qualsiasi altro incarico di partito, sia nazionale che locale.</p> <p>5. Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge un suo Presidente e delibera sempre a maggioranza semplice dei presenti.</p> <p>6. E' compito specifico del Collegio dei Revisori dei Conti verificare il rendiconto annuale presentato dal Tesoriere Nazionale.</p> <p>7. Il Collegio può anche indirizzare suggerimenti e consigli al Tesoriere ed alla Direzione Nazionale in merito a questioni finanziarie, economiche, fiscali ed amministrative nell'interesse del Partito.</p>	<p>Art. 21 Collegio dei Revisori dei Conti</p> <p>1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo interno di controllo contabile ed amministrativo del Partito.</p> <p>2. Esso è composto da tre membri eletti dal Consiglio Nazionale con voto di preferenza limitato a due degli eligendi, tra gli iscritti con specifica competenza amministrativa o contabile; se ne ricorrono le condizioni si applica il comma 10 dell'art.7.</p> <p>3. I membri del Collegio dei Revisori dei Conti durano in carica due anni e comunque sino a quando il Consiglio Nazionale eletto dal successivo Congresso non abbia provveduto alla loro sostituzione.</p> <p>4. La carica di membro del Collegio dei Revisori dei Conti è incompatibile con qualsiasi altro incarico di partito, sia nazionale che locale.</p> <p>5. Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge un suo Presidente e delibera sempre a maggioranza semplice dei presenti.</p> <p>6. E' compito specifico del Collegio dei Revisori dei Conti verificare il rendiconto annuale presentato dal Tesoriere Nazionale e relazionare in merito alla Direzione Nazionale.</p> <p>7. Il Collegio può anche indirizzare suggerimenti e consigli al Tesoriere ed alla Direzione Nazionale in merito a questioni finanziarie, economiche, fiscali ed amministrative nell'interesse del Partito.</p>

ARTICOLO 22 – Congresso Regionale

EMENDAMENTI PROPOSTI

NUMERO	PROPONENTE
22.01.00	Mario Rampichini
DESCRIZIONE	
Eliminare i commi 1 e 2	
VOTAZIONE	
Palumbo	Contrario
Maffei	Contrario
Lombardo	Contrario

Art. 22 - 29/09/2009	Art. 22 - Nuova formulazione (non è cambiato)
<p>Art. 22 Congresso Regionale</p> <p>1. Il Congresso Regionale del Partito viene convocato dal Segretario Regionale uscente, d'intesa col Presidente Regionale uscente, entro sessanta giorni dalla conclusione del Congresso nazionale, per la determinazione della linea politica del Partito in ambito regionale e per l'elezione degli organi regionali.</p> <p>2. Al Congresso Regionale partecipano, con diritto al voto:</p> <ul style="list-style-type: none">a) i delegati all'ultimo Congresso Nazionale del Partito, eletti ai sensi dell'art. 9;b) i consiglieri ed assessori regionali, anche se cessati dal mandato;c) i consiglieri ed assessori in carica delle province e dei comuni capoluogo di provincia;d) i consiglieri nazionali del Partito eletti e di diritto residenti nella regione;e) i membri della Direzione Nazionale residenti nella regione.f) i segretari provinciali del Partito della regione;g) il Segretario Regionale dell'organizzazione giovanile;h) i legali rappresentanti di ogni ente collettivo aderente di livello regionale, secondo le rispettive convenzioni. <p>3. Le modalità di svolgimento e di votazione del Congresso Regionale sono le medesime previste per il Congresso Nazionale, in quanto applicabili.</p> <p>4. Il Congresso Regionale elegge il Presidente Regionale ed il Segretario Regionale, candidati in unica lista collegata con una mozione politica sottoscritta da almeno il 10% degli aventi diritto al voto, ed inoltre i membri elettivi della Direzione Regionale, candidati in lista anch'essa collegata alla medesima mozione politica..</p>	<p>Art. 22 Congresso Regionale</p> <p>1. Il Congresso Regionale del Partito viene convocato dal Segretario Regionale uscente, d'intesa col Presidente Regionale uscente, entro sessanta giorni dalla conclusione del Congresso nazionale, per la determinazione della linea politica del Partito in ambito regionale e per l'elezione degli organi regionali.</p> <p>2. Al Congresso Regionale partecipano, con diritto al voto:</p> <ul style="list-style-type: none">a) i delegati all'ultimo Congresso Nazionale del Partito, eletti ai sensi dell'art. 9;b) i consiglieri ed assessori regionali, anche se cessati dal mandato;c) i consiglieri ed assessori in carica delle province e dei comuni capoluogo di provincia;d) i consiglieri nazionali del Partito eletti e di diritto residenti nella regione;e) i membri della Direzione Nazionale residenti nella regione.f) i segretari provinciali del Partito della regione;g) il Segretario Regionale dell'organizzazione giovanile;h) i legali rappresentanti di ogni ente collettivo aderente di livello regionale, secondo le rispettive convenzioni. <p>3. Le modalità di svolgimento e di votazione del Congresso Regionale sono le medesime previste per il Congresso Nazionale, in quanto applicabili.</p> <p>4. Il Congresso Regionale elegge il Presidente Regionale ed il Segretario Regionale, candidati in unica lista collegata con una mozione politica sottoscritta da almeno il 10% degli aventi diritto al voto, ed inoltre i membri elettivi della Direzione Regionale, candidati in lista anch'essa collegata alla medesima mozione politica..</p>

ARTICOLO 23 - Direzione, Presidente e Segretario Regionale

EMENDAMENTI PROPOSTI

NUMERO	PROPONENTE
23.01.00	Mario Rampichini
DESCRIZIONE	
Al comma 2 dell'art.23 apportare le seguenti modifiche: sostituire “21” con “10”; eliminare “; una volta eletta, la Direzione Regionale può cooptare con voto unanime altri membri scelti tra gli iscritti della regione, in numero non superiore ad un quinto dei membri eletti”	
VOTAZIONE	
Palumbo	Contrario
Maffei	Contrario
Lombardo	Contrario

NUMERO	PROPONENTE
23.02.00	Mario Rampichini
DESCRIZIONE	
Al comma 3 dell'art.23 eliminare la parola “nazionali o” e le parole “ed il segretario regionale dell’organizzazione giovanile”	
VOTAZIONE	
Palumbo	Contrario
Maffei	Contrario
Lombardo	Contrario

NUMERO	PROPONENTE
23.04.00	Enzo Palumbo
DESCRIZIONE	
Il comma 3 dell'art.23 viene così sostituito: “ 3. Fanno parte di diritto della Direzione Regionale il Presidente ed il Segretario eletti dal Congresso Regionale, ed inoltre i segretari delle Direzioni Provinciali comprese nella regione e gli iscritti della regione che siano consiglieri nazionali in carica e quelli che siano o siano stati parlamentari o consiglieri nazionali o regionali, ed il segretario regionale dell’organizzazione giovanile. ”	
VOTAZIONE	
Palumbo	Favorevole
Maffei	Favorevole
Lombardo	Favorevole

NUMERO	PROPONENTE
23.03.00	Mario Rampichini
DESCRIZIONE	
Al comma 7 dell'art.23 sostituire l'espressione “un terzo” con la parola “metà”	
VOTAZIONE	
Palumbo	Favorevole con modifiche (confluisce nel 23.3.1)
Maffei	Contrario
Lombardo	Favorevole con modifiche (confluisce nel 23.3.1)

NUMERO	PROPONENTE
23.03.01	Enzo Palumbo
DESCRIZIONE	
Al comma 7 dell'art.23 dopo la parola “suoi” inserire la parola “ componenti ” dopo la quale il comma deve terminare	
VOTAZIONE	
Palumbo	Favorevole
Maffei	Contrario
Lombardo	Favorevole

NUMERO	PROPONENTE
23.05.00	Enzo Palumbo
DESCRIZIONE	
Al comma 9 dell'art.23 viene così sostituito: “ 9. La Direzione Regionale assomma in sé compiti e poteri delle Direzioni Provinciali e Comunali nei rispettivi ambiti territoriali ove esse non siano regolarmente costituite e, per gravi motivi, può sciogliere le direzioni locali costituite e sostituirle con Commissari Straordinari per la gestione provvisoria delle attività del Partito al rispettivo a livello. ”	
VOTAZIONE	
Palumbo	Favorevole
Maffei	Favorevole
Lombardo	Favorevole

Art. 23 - 29/09/2009	Art. 23 - Nuova formulazione
<p>Art. 23 Direzione, Presidente e Segretario Regionale</p> <p>1. Funzioni e compiti della Direzione Regionale sono, in ambito regionale, i medesimi della Direzione Nazionale.</p> <p>2. La Direzione Regionale è composta, oltre che dai membri di diritto, da un numero variabile di membri elettivi compreso tra 5 e 21, secondo quanto deliberato dal Congresso Regionale al momento dell'elezione; una volta eletta, la Direzione Regionale può cooptare con voto unanime altri membri scelti tra gli iscritti della regione, in numero non superiore ad un quinto dei membri eletti.</p> <p>3. Fanno parte di diritto della Direzione Regionale il Presidente ed il Segretario eletti dal Congresso Regionale, ed inoltre gli iscritti della regione che siano o siano stati parlamentari o consiglieri nazionali o regionali ed il segretario regionale dell'organizzazione giovanile.</p> <p>4. La Direzione Regionale può nominare, tra gli iscritti della regione, un Presidente d'Onore in ragione del contributo fornito per l'affermazione degli ideali liberali e dell'attività del Partito nell'ambito regionale.</p> <p>5. In tal caso, il Presidente d'Onore è membro di diritto della Direzione Regionale e partecipa alle riunioni della Segreteria regionale.</p> <p>5. La Direzione Regionale può istituire anche incarichi specifici ed organi monocratici o collegiali di settore.</p> <p>6. La Direzione Regionale è convocata dal Segretario Regionale, d'intesa col Presidente regionale, ogni qualvolta lo ritenga opportuno e sono presiedute dal Presidente Regionale.</p> <p>7. La Direzione delibera a maggioranza semplice dei presenti e le sue riunioni non sono valide se non sono presenti almeno un terzo dei suoi membri elettivi.</p> <p>8. Gli iscritti della regione che siano a qualsiasi titolo membri della Direzione Nazionale sono membri di diritto della Direzione Regionale.</p> <p>9. La Direzione Regionale assomma in sé compiti e poteri delle Direzioni Provinciali nelle province ove esse non siano regolarmente costituite e può nominare Commissari Straordinari per la gestione provvisoria delle attività del Partito a livello provinciale.</p> <p>10. Il Segretario Regionale è l'organo esecutivo della Direzione Regionale; da lui dipendono gli uffici del Partito in ambito regionale; può nominare, tra gli iscritti anche esterni alla Direzione, un Ufficio di Segreteria, a cui può affidare particolari compiti operativi.</p>	<p>Art. 23 Direzione, Presidente e Segretario Regionale</p> <p>1. Funzioni e compiti della Direzione Regionale sono, in ambito regionale, i medesimi della Direzione Nazionale.</p> <p>2. La Direzione Regionale è composta, oltre che dai membri di diritto, da un numero variabile di membri elettivi compreso tra 5 e 21, secondo quanto deliberato dal Congresso Regionale al momento dell'elezione; una volta eletta, la Direzione Regionale può cooptare con voto unanime altri membri scelti tra gli iscritti della regione, in numero non superiore ad un quinto dei membri eletti.</p> <p>3. Fanno parte di diritto della Direzione Regionale il Presidente ed il Segretario eletti dal Congresso Regionale, ed inoltre i segretari delle Direzioni Provinciali comprese nella regione e gli iscritti della regione che siano consiglieri nazionali in carica e quelli che siano o siano stati parlamentari o consiglieri nazionali o regionali, ed il segretario regionale dell'organizzazione giovanile.</p> <p>4. La Direzione Regionale può nominare, tra gli iscritti della regione, un Presidente d'Onore in ragione del contributo fornito per l'affermazione degli ideali liberali e dell'attività del Partito nell'ambito regionale.</p> <p>5. In tal caso, il Presidente d'Onore è membro di diritto della Direzione Regionale e partecipa alle riunioni della Segreteria regionale.</p> <p>5. La Direzione Regionale può istituire anche incarichi specifici ed organi monocratici o collegiali di settore.</p> <p>6. La Direzione Regionale è convocata dal Segretario Regionale, d'intesa col Presidente regionale, ogni qualvolta lo ritenga opportuno e sono presiedute dal Presidente Regionale.</p> <p>7. La Direzione delibera a maggioranza semplice dei presenti e le sue riunioni non sono valide se non sono presenti almeno un terzo dei suoi componenti.</p> <p>8. Gli iscritti della regione che siano a qualsiasi titolo membri della Direzione Nazionale sono membri di diritto della Direzione Regionale.</p> <p>9. La Direzione Regionale assomma in sé compiti e poteri delle Direzioni Provinciali e comunali nei rispettivi ambiti territoriali, ove esse non siano regolarmente costituite e, per gravi motivi, può sciogliere le direzioni locali costituite e sostituirle con Commissari Straordinari per la gestione provvisoria delle attività del Partito al rispettivo livello.</p> <p>10. Il Segretario Regionale è l'organo esecutivo della Direzione Regionale; da lui dipendono gli uffici del Partito in ambito regionale; può nominare, tra gli iscritti anche esterni alla Direzione, un Ufficio di Segreteria, a cui può affidare particolari compiti operativi.</p>

ARTICOLO 25 - Direzione, Presidente e Segretario Provinciale

EMENDAMENTI PROPOSTI

NUMERO	PROPONENTE
25.01.00	Mario Rampichini
DESCRIZIONE	
Al comma 2 dell'art.25 sostituire il termine “21” con il termine “10”.	
VOTAZIONE	
Palumbo	Contrario
Maffei	Contrario
Lombardo	Contrario

NUMERO	PROPONENTE
25.03.00	Enzo Palumbo
DESCRIZIONE	
Il comma 3 dell'art.25 viene così sostituito: “ 3. Fanno parte di diritto della Direzione Provinciale il Presidente ed il Segretario eletti dal Congresso Provinciale, ed inoltre gli iscritti della provincia che siano consiglieri nazionali in carica e quelli che siano o siano stati parlamentari nazionali o regionali, nonché i consiglieri provinciali ed i consiglieri del Comune capoluogo in carica, il presidente regionale d'onore, il presidente, ed il segretario regionale in carica che siano iscritti nella provincia, il segretario provinciale dell'organizzazione giovanile ed il presidente ed il segretario del comune capoluogo. ”	
VOTAZIONE	
Palumbo	Favorevole
Maffei	Favorevole
Lombardo	Favorevole

NUMERO	PROPONENTE
25.02.00	Mario Rampichini
DESCRIZIONE	
Al comma 8 dell'art.25 sostituire l'espressione “un terzo” con l'espressione “metà”.	
VOTAZIONE	
Palumbo	Favorevole con modifiche (confluisce nel 25.2.1)
Maffei	Favorevole
Lombardo	Favorevole con modifiche (confluisce nel 25.2.1)

NUMERO	PROPONENTE
25.02.01	Enzo Palumbo
DESCRIZIONE	
Al comma 8 dell'art.25 dopo la parola “suoi” inserire la parola “ componenti ” dopo la quale il comma deve terminare	
VOTAZIONE	
Palumbo	Favorevole
Maffei	Contrario
Lombardo	Favorevole

NUMERO	PROPONENTE
25.04.00	Enzo Lombardo
DESCRIZIONE	
Al comma 9 dell'art.25 è soppressa l'espressione “, senza diritto di voto, ”	
VOTAZIONE	
Palumbo	Favorevole
Maffei	Contrario
Lombardo	Favorevole

Art. 25 - 29/09/2009	Art. 25 - Nuova formulazione
<p>Art. 25 Direzione, Presidente e Segretario Provinciale</p> <p>1. Funzioni e compiti della Direzione Provinciale sono, in ambito provinciale, i medesimi della Direzione Regionale.</p> <p>2. La Direzione Provinciale è composta, oltre che dai membri di diritto, da un numero variabile di membri elettivi compreso tra 5 e 21, secondo quanto deliberato dal Congresso Provinciale al momento dell'elezione.</p> <p>3. Fanno parte di diritto della Direzione Provinciale il Presidente ed il Segretario eletti dal Congresso Provinciale, ed inoltre gli iscritti della provincia che siano o siano stati parlamentari nazionali o regionali, nonché i consiglieri provinciali ed i consiglieri del Comune capoluogo in carica ed il segretario provinciale dell'organizzazione giovanile.</p> <p>4. La Direzione Provinciale può nominare, tra gli iscritti della provincia, un Presidente d'Onore in ragione del contributo fornito per l'affermazione degli ideali liberali e dell'attività del Partito nell'ambito provinciale.</p> <p>5. In tal caso, il Presidente d'Onore è membro di diritto della Direzione Provinciale e partecipa alle riunioni della Segreteria Provinciale.</p> <p>6. La Direzione Provinciale può istituire anche incarichi specifici ed organi monocratici o collegiali di settore.</p> <p>7. La Direzione Provinciale è convocata dal Segretario Provinciale, d'intesa col Presidente regionale, ogni qualvolta lo ritenga opportuno e sono presiedute dal Presidente Provinciale.</p> <p>8. La Direzione delibera a maggioranza semplice dei presenti e le sue riunioni non sono valide se non sono presenti almeno un terzo dei suoi membri elettivi.</p> <p>9. Alle riunioni della Direzione Provinciale possono prendere parte, senza diritto di voto, gli iscritti della provincia che siano a qualsiasi titolo membri della Direzione Nazionale o Regionale.</p> <p>10. La Direzione Provinciale assomma in sé compiti e poteri delle Direzioni Comunali nei comuni ove esse non siano regolarmente costituite e può nominare commissari straordinari per la gestione provvisoria delle attività del partito a livello comunale.</p> <p>11. Il Segretario Provinciale è l'organo esecutivo della Direzione Provinciale; da lui dipendono gli uffici del Partito in ambito provinciale; può nominare, tra gli iscritti anche esterni alla Direzione, un Ufficio di Segreteria, a cui può affidare particolari compiti operativi.</p>	<p>Art. 25 Direzione, Presidente e Segretario Provinciale</p> <p>1. Funzioni e compiti della Direzione Provinciale sono, in ambito provinciale, i medesimi della Direzione Regionale.</p> <p>2. La Direzione Provinciale è composta, oltre che dai membri di diritto, da un numero variabile di membri elettivi compreso tra 5 e 21, secondo quanto deliberato dal Congresso Provinciale al momento dell'elezione.</p> <p>3. Fanno parte di diritto della Direzione Provinciale il Presidente ed il Segretario eletti dal Congresso Provinciale, ed inoltre gli iscritti della provincia che siano consiglieri nazionali in carica e quelli che siano o siano stati parlamentari nazionali o regionali, nonché i consiglieri provinciali ed i consiglieri del Comune capoluogo in carica, il presidente regionale d'onore, il presidente, ed il segretario regionale in carica che siano iscritti nella provincia, il segretario provinciale dell'organizzazione giovanile ed il presidente ed il segretario del comune capoluogo.</p> <p>4. La Direzione Provinciale può nominare, tra gli iscritti della provincia, un Presidente d'Onore in ragione del contributo fornito per l'affermazione degli ideali liberali e dell'attività del Partito nell'ambito provinciale.</p> <p>5. In tal caso, il Presidente d'Onore è membro di diritto della Direzione Provinciale e partecipa alle riunioni della Segreteria Provinciale.</p> <p>6. La Direzione Provinciale può istituire anche incarichi specifici ed organi monocratici o collegiali di settore.</p> <p>7. La Direzione Provinciale è convocata dal Segretario Provinciale, d'intesa col Presidente regionale, ogni qualvolta lo ritenga opportuno e sono presiedute dal Presidente Provinciale.</p> <p>8. La Direzione delibera a maggioranza semplice dei presenti e le sue riunioni non sono valide se non sono presenti almeno un terzo dei suoi componenti.</p> <p>9. Alle riunioni della Direzione Provinciale possono prendere parte gli iscritti della provincia che siano a qualsiasi titolo membri della Direzione Nazionale o Regionale.</p> <p>10. La Direzione Provinciale assomma in sé compiti e poteri delle Direzioni Comunali nei comuni ove esse non siano regolarmente costituite e può nominare commissari straordinari per la gestione provvisoria delle attività del partito a livello comunale.</p> <p>11. Il Segretario Provinciale è l'organo esecutivo della Direzione Provinciale; da lui dipendono gli uffici del Partito in ambito provinciale; può nominare, tra gli iscritti anche esterni alla Direzione, un Ufficio di Segreteria, a cui può affidare particolari compiti operativi.</p>

ARTICOLO 27 - Integrazioni e sostituzioni delle direzioni e degli organi locali

EMENDAMENTI PROPOSTI

NUMERO	PROPONENTE
27.01.00	Mario Rampichini
DESCRIZIONE	
Al comma 2 dell'art.27 sostituire il termine “un terzo” con il termine “metà”.	
VOTAZIONE	
Palumbo	Contrario
Maffei	Astenuto
Lombardo	Contrario

NUMERO	PROPONENTE
27.02.00	Enzo Palumbo
DESCRIZIONE	
Al comma 2 dell'art.27 tra la parola “dei” e la parola “membri” inserire la parola “ componenti ”	
VOTAZIONE	
Palumbo	Favorevole
Maffei	Favorevole
Lombardo	Favorevole

NUMERO	PROPONENTE
27.03.00	Enzo Palumbo
DESCRIZIONE	
Al comma 3 dell'art.27 tra la parola “Direzione” e la parola “territorialmente” inserire l'espressione “ immediatamente sovraordinata ”	
VOTAZIONE	
Palumbo	Favorevole
Maffei	Favorevole
Lombardo	Favorevole

Art. 27 - 29/09/2009	Art. 27 - Nuova formulazione
<p>Art. 27 – Integrazioni e sostituzioni delle direzioni e degli organi locali</p> <p>1. In ogni caso di dimissioni, decadenza o mancanza degli organi apicali regionali, provinciali o comunali, provvede alla relativa sostituzione la Direzione locale in carica territorialmente competente.</p> <p>2. Se una direzione locale si trova ad operare per qualsiasi causa con meno di un terzo dei membri elettivi, spetta al rispettivo Segretario, d’intesa col Presidente, di convocare l’assemblea o il congresso territorialmente competente per l’elezione dei membri mancanti.</p> <p>3. Durante detto periodo l’interim delle direzioni sarà esercitato dal Segretario ovvero da un Commissario nominato dalla Direzione territorialmente competente.</p>	<p>Art. 27 – Integrazioni e sostituzioni delle direzioni e degli organi locali</p> <p>1. In ogni caso di dimissioni, decadenza o mancanza degli organi apicali regionali, provinciali o comunali, provvede alla relativa sostituzione la Direzione locale in carica territorialmente competente.</p> <p>2. Se una direzione locale si trova ad operare per qualsiasi causa con meno di un terzo dei componenti membri elettivi, spetta al rispettivo Segretario, d’intesa col Presidente, di convocare l’assemblea o il congresso territorialmente competente per l’elezione dei membri mancanti.</p> <p>3. Durante detto periodo l’interim delle direzioni sarà esercitato dal Segretario ovvero da un Commissario nominato dalla Direzione immediatamente sovraordinata territorialmente competente.</p>

ARTICOLO 28 – Organizzazione Giovanile

EMENDAMENTI PROPOSTI

NUMERO	PROPONENTE
28.03.00	Enzo Lombardo
DESCRIZIONE	
Al comma 4 dell'art. 28 aggiungere alla conclusione, dopo la parola “sottoposto” l'espressione “; analogamente si procede per eventuali successive modifiche. ”	
VOTAZIONE	
Palumbo	Favorevole
Maffei	Astenuto
Lombardo	Favorevole

NUMERO	PROPONENTE
28.01.00	Marco Imperio
DESCRIZIONE	
Al comma 5 dell'art. 28 tra la parola “locali” e la parola “con” inserire l'espressione “ di livello territoriale corrispondente ”	
VOTAZIONE	
Palumbo	Favorevole
Maffei	Favorevole
Lombardo	Favorevole

NUMERO	PROPONENTE
28.02.00	Enzo Lombardo
DESCRIZIONE	
Al comma 6 dell'art. 28 la parola “trentacinque” e sostituita dalla parola “ trenta ”	
VOTAZIONE	
Palumbo	Favorevole
Maffei	Favorevole
Lombardo	Favorevole

NUMERO	PROPONENTE
28.04.00	Enzo Lombardo
DESCRIZIONE	
<p>Il comma 8 viene così sostituito: “In caso di impossibilità di funzionamento della Direzione Nazionale dell'organizzazione giovanile, la Direzione Nazionale può nominare un commissario, avente i requisiti di cui al comma 6, con il compito di gestire l'ordinaria amministrazione e di convocare entro novanta giorni un Congresso Straordinario.”. L'attuale comma 8 diventa comma 9.</p>	
VOTAZIONE	
Palumbo	Favorevole
Maffei	Favorevole
Lombardo	Favorevole

Art. 28 - 29/09/2009	Art. 28 - Nuova formulazione
<p>Art. 28 Organizzazione Giovanile</p> <p>1. In seno al Partito è costituita un'organizzazione giovanile che persegua i medesimi scopi del Partito e sia ad esso organica.</p> <p>2. L'organizzazione giovanile ha il compito di diffondere l'idea liberale tra i giovani e di promuovere e costituire organizzazioni di studenti e di giovani lavoratori e/o imprenditori o liberi professionisti per l'affermazione dei principi liberali nelle future generazioni.</p> <p>3. Essa si dà un proprio regolamento ed una propria autonoma organizzazione ed amministrazione, purché non contrastanti con lo Statuto e con l'azione politica del Partito; può ricevere contributi dai suoi iscritti sulla base del proprio Regolamento; per gli impegni di spesa e le obbligazioni assunte rispondono gli organi giovanili interessati.</p> <p>4. Il Regolamento adottato dagli organi competenti dell'organizzazione giovanile, diventa esecutivo dopo la ratifica del Consiglio Nazionale del Partito, a cui deve essere senza indugio sottoposto.</p> <p>5. Il rappresentante politico territoriale dell'organizzazione giovanile, se esistente, avrà il diritto di partecipare a tutti gli organi direttivi locali con diritto di voto.</p> <p>6. Appartengono automaticamente all'organizzazione giovanile tutti gli iscritti al Partito che non abbiano superato i trentacinque anni di età.</p> <p>7. L'organizzazione giovanile deve, in ogni caso, adeguarsi alla linea politica determinata dai Congressi del Partito sia a livello nazionale sia ai vari livelli territoriali; i suoi rappresentanti non possono assumere posizioni pubbliche contrarie a quelle del Partito.</p> <p>8. Ogni controversia tra il Partito e l'organizzazione giovanile è devoluta alla competenza del Comitato dei Garanti.</p>	<p>Art. 28 Organizzazione Giovanile</p> <p>1. In seno al Partito è costituita un'organizzazione giovanile che persegua i medesimi scopi del Partito e sia ad esso organica.</p> <p>2. L'organizzazione giovanile ha il compito di diffondere l'idea liberale tra i giovani e di promuovere e costituire organizzazioni di studenti e di giovani lavoratori e/o imprenditori o liberi professionisti per l'affermazione dei principi liberali nelle future generazioni.</p> <p>3. Essa si dà un proprio regolamento ed una propria autonoma organizzazione ed amministrazione, purché non contrastanti con lo Statuto e con l'azione politica del Partito; può ricevere contributi dai suoi iscritti sulla base del proprio Regolamento; per gli impegni di spesa e le obbligazioni assunte rispondono gli organi giovanili interessati.</p> <p>4. Il Regolamento adottato dagli organi competenti dell'organizzazione giovanile, diventa esecutivo dopo la ratifica del Consiglio Nazionale del Partito, a cui deve essere senza indugio sottoposto; analogamente si procede per eventuali successive modifiche.</p> <p>5. Il rappresentante politico territoriale dell'organizzazione giovanile, se esistente, avrà il diritto di partecipare a tutti gli organi direttivi locali di livello territoriale corrispondente con diritto di voto.</p> <p>6. Appartengono automaticamente all'organizzazione giovanile tutti gli iscritti al Partito che non abbiano superato i trenta anni di età.</p> <p>7. L'organizzazione giovanile deve, in ogni caso, adeguarsi alla linea politica determinata dai Congressi del Partito sia a livello nazionale sia ai vari livelli territoriali; i suoi rappresentanti non possono assumere posizioni pubbliche contrarie a quelle del Partito.</p> <p>8. In caso di impossibilità di funzionamento della Direzione Nazionale dell'organizzazione giovanile, la Direzione Nazionale può nominare un commissario, avente i requisiti di cui al comma 6, con il compito di gestire l'ordinaria amministrazione e di convocare entro novanta giorni un Congresso Straordinario.</p> <p>9. Ogni controversia tra il Partito e l'organizzazione giovanile è devoluta alla competenza del Comitato dei Garanti.</p>

ARTICOLO 31 – Designazioni ed incarichi

EMENDAMENTI PROPOSTI

NUMERO	PROPONENTE
31.01.00	Enzo Palumbo
DESCRIZIONE	
Al fine del comma unico, dopo la parola “competente” aggiungere l'espressione “ in relazione all’ambito di esercizio del rispettivo mandato. ”	
VOTAZIONE	
Palumbo	Favorevole
Maffei	Favorevole
Lombardo	Favorevole

Art. 31 - 29/09/2009	Art. 31 - Nuova formulazione
Art. 31 Designazioni ed incarichi 1. Qualora al Partito spetti di designare incarichi politici o amministrativi, la decisione compete alla Direzione territorialmente competente.	Art. 31 Designazioni ed incarichi 1. Qualora al Partito spetti di designare incarichi politici o amministrativi, la decisione compete alla Direzione territorialmente competente in relazione all’ambito di esercizio del rispettivo mandato.

ARTICOLO 32 - Parlamentari, consiglieri, membri di governo e di giunte

EMENDAMENTI PROPOSTI

NUMERO	PROPONENTE
32.01.00	Marco Imperio
DESCRIZIONE	
Al comma 1 dell'art. 32 tra la parola “nominati” e la parola “presso” inserire l'espressione “ in rappresentanza del Partito ”	
VOTAZIONE	
Palumbo	Favorevole
Maffei	Contrario
Lombardo	Favorevole

NUMERO	PROPONENTE
32.02.00	Marco Imperio
DESCRIZIONE	
Al comma 2 dell'art. 32 dopo la parola “nel” sostituire il contenuto con il seguente “ livello corrispondente al territorio in cui sono chiamati ad esercitare il rispettivo mandato. ”	
VOTAZIONE	
Palumbo	Favorevole
Maffei	Contrario
Lombardo	Favorevole

Art. 32 - 29/09/2009	Art. 32 - Nuova formulazione
<p>Art. 32 Parlamentari, consiglieri, membri di governo e di giunte</p> <p>1. Tutti gli iscritti al Partito eletti o nominati presso organi istituzionali hanno l'obbligo di seguire le linee politiche generali del Partito, stabilite dal Congresso Nazionale e dal Consiglio Nazionale ed attuate dalla Direzione Nazionale ovvero dagli organi territorialmente competenti.</p> <p>2. In ogni caso, gli iscritti di cui al comma 1 faranno parte a pieno titolo della Direzione del Partito nel territorio in cui ricade il rispettivo mandato.</p> <p>3. Nelle assemblee rappresentative, gli iscritti al Partito devono costituire, ovunque possibile, il gruppo del Partito.</p>	<p>Art. 32 Parlamentari, consiglieri, membri di governo e di giunte</p> <p>1. Tutti gli iscritti al Partito eletti o nominati in rappresentanza del Partito presso organi istituzionali hanno l'obbligo di seguire le linee politiche generali del Partito, stabilite dal Congresso Nazionale e dal Consiglio Nazionale ed attuate dalla Direzione Nazionale ovvero dagli organi territorialmente competenti.</p> <p>2. In ogni caso, gli iscritti di cui al comma 1 faranno parte a pieno titolo della Direzione del Partito nel livello corrispondente al territorio in cui sono chiamati ad esercitare il rispettivo mandato.</p> <p>3. Nelle assemblee rappresentative, gli iscritti al Partito devono costituire, ovunque possibile, il gruppo del Partito.</p>

ARTICOLO 34 – Modifiche statutarie

EMENDAMENTI PROPOSTI

NUMERO	PROPONENTE
34.01.00	Mario Rampichini
DESCRIZIONE	
Eliminare i commi 2 e 3 dell'art. 34	
VOTAZIONE	
Palumbo	Contrario
Maffei	Favorevole
Lombardo	Contrario

NUMERO	PROPONENTE
34.02.00	Enzo Palumbo
DESCRIZIONE	
Al comma 2 dell'art. 34 sostituire le parole “dei tre quinti” con le parole “ della metà più uno ”; al comma 3. Dell’art. 34, comma 3, sostituire le parole “dei tre quinti dei presenti” con le parole “ della metà più uno dei suoi componenti ”.	
VOTAZIONE	
Palumbo	Favorevole
Maffei	Favorevole
Lombardo	Favorevole

Art. 34 - 29/09/2009	Art. 34 - Nuova formulazione
<p>Art. 34 Modifiche statutarie</p> <p>1. Il presente statuto può essere modificato solo per decisione del Congresso Nazionale previa iscrizione dell'argomento nell'ordine del giorno.</p> <p>2. Le modifiche sono adottate con il voto favorevole dei tre quinti dei componenti del Congresso Nazionale.</p> <p>3. Il Congresso Nazionale può delegare le modifiche statutarie al Consiglio Nazionale che delibera con la maggioranza dei tre quinti dei presenti.</p>	<p>Art. 34 Modifiche statutarie</p> <p>1. Il presente statuto può essere modificato solo per decisione del Congresso Nazionale previa iscrizione dell'argomento nell'ordine del giorno.</p> <p>2. Le modifiche sono adottate con il voto favorevole della metà più uno dei componenti del Congresso Nazionale.</p> <p>3. Il Congresso Nazionale può delegare le modifiche statutarie al Consiglio Nazionale che delibera con la maggioranza della metà più uno dei suoi componenti”</p>

ARTICOLO 35 – Scioglimento del partito

EMENDAMENTI PROPOSTI

NUMERO	PROPONENTE
35.01.00	Mario Rampichini
DESCRIZIONE	
Al comma 1 dell'art.35 eliminare l'espressione “, nelle persone dei delegati del precedente Congresso”	
VOTAZIONE	
Palumbo	Contrario
Maffei	Contrario
Lombardo	Contrario

Art. 35 - 29/09/2009	Art. 35 - Nuova formulazione (non è cambiato)
<p>Art. 35 Scioglimento del partito</p> <p>1. Lo scioglimento del Partito è deliberato dal Congresso Nazionale straordinario appositamente convocato, nelle persone dei delegati del precedente Congresso.</p> <p>2. Può essere deliberato dal Congresso Nazionale ordinario, purché l'argomento sia stato esplicitamente messo all'ordine del giorno.</p> <p>3. In ogni caso, lo scioglimento deve essere deliberato con la maggioranza dei 2/3 dei componenti del Congresso Nazionale.</p> <p>5. Con l'atto di scioglimento il Congresso Nazionale nomina uno o più liquidatori, che assumono tutti i poteri statutari spettanti agli organi del partito sino alla certificazione della sua cessazione; in mancanza della nomina dei liquidatori da parte del Congresso che ha deliberato lo scioglimento, vi provvede il Tribunale di Roma a richiesta di un qualsiasi iscritto che si renda parte diligente in tal senso.</p> <p>6. Nelle more della liquidazione, i liquidatori possono disporre del patrimonio, del logo e del simbolo del Partito.</p> <p>7. L'eventuale residuo attivo del patrimonio e tutti i suoi archivi e documenti dovranno essere devoluti ad enti aventi scopo sociale simile a quello del Partito.</p>	<p>Art. 35 Scioglimento del partito</p> <p>1. Lo scioglimento del Partito è deliberato dal Congresso Nazionale straordinario appositamente convocato, nelle persone dei delegati del precedente Congresso.</p> <p>2. Può essere deliberato dal Congresso Nazionale ordinario, purché l'argomento sia stato esplicitamente messo all'ordine del giorno.</p> <p>3. In ogni caso, lo scioglimento deve essere deliberato con la maggioranza dei 2/3 dei componenti del Congresso Nazionale.</p> <p>5. Con l'atto di scioglimento il Congresso Nazionale nomina uno o più liquidatori, che assumono tutti i poteri statutari spettanti agli organi del partito sino alla certificazione della sua cessazione; in mancanza della nomina dei liquidatori da parte del Congresso che ha deliberato lo scioglimento, vi provvede il Tribunale di Roma a richiesta di un qualsiasi iscritto che si renda parte diligente in tal senso.</p> <p>6. Nelle more della liquidazione, i liquidatori possono disporre del patrimonio, del logo e del simbolo del Partito.</p> <p>7. L'eventuale residuo attivo del patrimonio e tutti i suoi archivi e documenti dovranno essere devoluti ad enti aventi scopo sociale simile a quello del Partito.</p>

ARTICOLO 36 – Norma transitoria

EMENDAMENTI PROPOSTI

NUMERO	PROPONENTE
36.01.00	Mario Rampichini
DESCRIZIONE	
Al comma 2 dell'art.36 sostituire la parola “efficace” con la parola “ efficaci ”	
VOTAZIONE	
Palumbo	Favorevole
Maffei	Favorevole
Lombardo	Favorevole

NUMERO	PROPONENTE
36.02.00	Mario Rampichini
DESCRIZIONE	
Eliminare il comma 5	
VOTAZIONE	
Palumbo	Favorevole con modifiche (confluisce nel 36.2.1)
Maffei	Favorevole
Lombardo	Favorevole con modifiche (confluisce nel 36.2.1)

NUMERO	PROPONENTE
36.02.01	Enzo Palumbo, Enzo Lombardo, Marco Imperio
DESCRIZIONE	
Il comma 5 dell'art. 36 è sostituito come segue: “ In sede di prima applicazione del presente Statuto e sino al 31 dicembre 2010, la quota di iscrizione, di cui all’art. 3 comma 5, è ridotta ad un quinto, arrotondato per difetto all'Euro, della misura stabilita per l’anno 2009; la relativa iscrizione darà diritto di partecipare a tutte le attività di partito, e, anche in deroga ai commi 11 e 12 dell’art. 3, perderà automaticamente efficacia se non verrà seguita entro il 31 gennaio 2011 dal pagamento della quota ordinaria per l’anno 2011. ”	
VOTAZIONE	
Palumbo	Favorevole
Maffei	Favorevole
Lombardo	Favorevole

NUMERO	PROPONENTE
36.03.00	Enzo Palumbo
DESCRIZIONE	
Al comma 6. dell'art. 36 le parole “un anno” sono sostituite con le parole “ sei mesi ”.	
VOTAZIONE	
Palumbo	Favorevole
Maffei	Favorevole
Lombardo	Favorevole

Art. 36 - 29/09/2009	Art. 36 - Nuova formulazione
<p>Art. 36 Norma transitoria</p> <p>1. All'atto dell'approvazione del presente Statuto tutti gli organi eletti nella vigenza del precedente Statuto resteranno regolarmente in carica fino alla loro naturale scadenza, ed assumono anche i nuovi compiti eventualmente loro affidati dal presente Statuto.</p> <p>2. Restano del pari valide ed efficace le deliberazioni adottate dagli organi statutari nella vigenza del precedente Statuto.</p> <p>3. Tutti gli organi che sono o si renderanno vacanti verranno eletti sulla base del nuovo Statuto.</p> <p>4. Sino a quando non siano state attivate le procedure di accesso riservato di cui agli art. li 3 comma 6 e 4 comma 4, le iscrizioni individuali e le adesioni degli enti collettivi verranno pubblicate sul sito del partito accessibile a tutti gli utenti registrati.</p> <p>5. In sede di prima applicazione del presente Statuto e sino al 31 dicembre 2009, la quota di iscrizione, di cui all'art. 3 comma 5, è ridotta ad un quarto della misura stabilita per l'anno 2009; la relativa iscrizione darà diritto di partecipare a tutte le attività di partito salvo che all'elettorato attivo, e, anche in deroga ai commi 11 e 12 dell'art. 3, perderà automaticamente efficacia se non verrà seguita entro il 28 febbraio 2010 dal pagamento della quota ordinaria per l'anno 2010.</p> <p>6. La Commissione redigente del presente Statuto resterà in carica per il periodo di un anno da oggi col compito di proporre al Consiglio Nazionale immediatamente successivo le modifiche ed integrazioni che si rendessero opportune per il migliore coordinamento delle sue norme e per la migliore realizzazione degli scopi del Partito.</p>	<p>Art. 36 Norma transitoria</p> <p>1. All'atto dell'approvazione del presente Statuto tutti gli organi eletti nella vigenza del precedente Statuto resteranno regolarmente in carica fino alla loro naturale scadenza, ed assumono anche i nuovi compiti eventualmente loro affidati dal presente Statuto.</p> <p>2. Restano del pari valide ed efficaci le deliberazioni adottate dagli organi statutari nella vigenza del precedente Statuto.</p> <p>3. Tutti gli organi che sono o si renderanno vacanti verranno eletti sulla base del nuovo Statuto.</p> <p>4. Sino a quando non siano state attivate le procedure di accesso riservato di cui agli art. li 3 comma 6 e 4 comma 4, le iscrizioni individuali e le adesioni degli enti collettivi verranno pubblicate sul sito del partito accessibile a tutti gli utenti registrati.</p> <p>5. In sede di prima applicazione del presente Statuto e sino al 31 dicembre 2010, la quota di iscrizione, di cui all'art. 3 comma 5, è ridotta ad un quinto, arrotondato per difetto all'Euro, della misura stabilita per l'anno 2009; la relativa iscrizione darà diritto di partecipare a tutte le attività di partito, e, anche in deroga ai commi 11 e 12 dell'art. 3, perderà automaticamente efficacia se non verrà seguita entro il 31 gennaio 2011 dal pagamento della quota ordinaria per l'anno 2011.</p> <p>6. La Commissione redigente del presente Statuto resterà in carica per il periodo di sei mesi da oggi col compito di proporre al Consiglio Nazionale immediatamente successivo le modifiche ed integrazioni che si rendessero opportune per il migliore coordinamento delle sue norme e per la migliore realizzazione degli scopi del Partito.</p>

Nuova bozza finale di Statuto del PLI

Approvata dalla Commissione per la Revisione dello Statuto in data 16/05/2010

Art. 1 – Principi, fini e simbolo

1. Il Partito Liberale Italiano (d'ora in poi il "Partito" o il "PLI") è una libera associazione di cittadini che, ai sensi dell'art. 49 della Costituzione della Repubblica Italiana, si propongono di concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale, facendo valere il principio di Libertà, quale supremo regolatore ed ispiratore di ogni attività pubblica e privata.
2. Il Partito fa propri i principi del "Manifesto di Oxford 1947", della "Dichiarazione di Oxford 1967", e dell'"Appello di Roma 1981", approvati dall'Internazionale Liberale, nonché quelli del documento "La Società Aperta" approvato dal Consiglio Nazionale del PLI del 25-26 luglio 1986.
3. Il Partito si pone in continuità politica col Partito Liberale Italiano sciolto in occasione del XXII Congresso Nazionale del febbraio del 1994, successivamente ricostituito col Congresso Nazionale di rifondazione del 1997, ed adotta per i suoi Congressi Nazionali la numerazione progressiva rispetto a quel Congresso.
4. Per il conseguimento dei propri fini statutari il Partito può:
 - a) promuovere iniziative politiche ed elettorali;
 - b) elaborare e proporre norme ed indirizzi per la tutela dei diritti di libertà;
 - c) istituire centri di studio, documentazione, ricerca e formazione;
 - d) stabilire rapporti con altre istituzioni culturali e scientifiche e con organismi, movimenti o associazioni nazionali ed internazionali che abbiano scopi affini;
 - e) promuovere e curare la redazione e la diffusione di pubblicazioni periodiche e notiziari;
 - f) incoraggiare l'utilizzo e la diffusione delle tecnologie informatiche e telematiche per il progresso della democrazia e della libertà;
 - g) promuovere o partecipare ad ogni altro tipo di manifestazione che possa contribuire all'affermazione dei principi di libertà in ogni attività pubblica e privata.
5. Il Partito intende raggiungere i propri fini politici attraverso la libera discussione e per le sue decisioni adotta il metodo democratico; sempre salva restando la più ampia libertà di opinione e di critica, i suoi iscritti si impegnano ad attenersi nei loro comportamenti politici alle decisioni della maggioranza adottate a norma del presente Statuto.
6. Il Partito ha come simbolo un cerchio di colore nero su fondo bianco nel quale, sulla sinistra, vi è la scritta in nero "PARTITO LIBERALE ITALIANO" lungo il perimetro del cerchio, in basso al centro la scritta in blu "PLI" sormontata da due bande, una verde ed una rossa, con al centro il bianco dello sfondo a raffigurare una bandiera italiana sventolante.
7. Le modifiche al simbolo possono essere apportate dalla Direzione Nazionale, senza necessità di ricorrere alla procedura delle modifiche statutarie.

Art. 2 – Iscrizione

1. Al Partito possono iscriversi tutti i cittadini dell'Unione Europea stabilmente residenti in Italia che abbiano compiuto i 16 anni di età. Per soggetti non cittadini dell'UE l'iscrizione deve essere preceduta dal parere favorevole del Comitato dei Garanti.
2. Gli iscritti minorenni non hanno diritto di elettorato attivo e passivo.
3. L'iscrizione al Partito comporta l'espressa accettazione dei suoi fini, del suo Statuto ed il rispetto delle decisioni e delle deliberazioni degli organi statutari nonché l'accettazione della giurisdizione interna attribuita al Comitato dei Garanti.
4. Non può iscriversi al Partito chi sia in atto iscritto ad altro partito o movimento politico nazionale, ovvero svolga attività politica in rappresentanza o a favore di altri partiti, salvo espressa deroga concessa dalla Direzione Nazionale.
5. L'iscrizione di chi abbia svolto in passato o svolga attività politica di rilievo in rappresentanza di altri partiti è invalida se non preceduta dal parere favorevole della Direzione Nazionale.
6. La nuova iscrizione di chi sia stato in precedenza espulso dal Partito ovvero sia stato comunque cancellato dall'elenco degli iscritti al Partito per incompatibilità è invalida se non preceduta dal parere favorevole della Direzione Nazionale.

Art. 3 – Modalità di iscrizione

1. Per iscriversi al Partito occorre possedere i requisiti fissati dall'art. 2 e compilare e sottoscrivere, sotto la propria responsabilità, l'apposito modulo, facendolo pervenire alla Segreteria dell'organo locale, comunale o, in mancanza, provinciale o, mancando anche questo, all'organo regionale, in ragione della sede di residenza dell'aspirante; con la sottoscrizione del modulo di iscrizione, il richiedente presta, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, il consenso al libero trattamento dei dati personali ed autorizza la trasmissione dei dati agli altri iscritti al Partito ovvero ad organi, associazioni, fondazioni, comitati ed enti comunque collegati al Partito.
2. L'organo locale che riceve la richiesta di iscrizione ne trasmette senza indugio copia all'organo territoriale immediatamente sovraordinato, se esistente, ed, in ogni caso, alla Segreteria Nazionale.
3. In assenza di un organo locale competente a ricevere la richiesta di iscrizione, questa può essere presentata direttamente alla Segreteria Nazionale del Partito.
4. La richiesta di iscrizione pervenuta alla Segreteria Nazionale anche in presenza di organi locali costituiti viene senza indugio inoltrata al Segretario dell'organo locale costituito competente a riceverla a cura della Segreteria Nazionale, che ne trattiene copia.
5. Il modulo di iscrizione, sottoscritto dal richiedente, deve essere accompagnato, a pena di nullità, dalla prova del contestuale pagamento della quota di iscrizione per l'intero anno in corso, bonificato direttamente sul c/c bancario o postale della Sede Centrale del Partito.
6. La Segreteria Nazionale, entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, ne dà notizia su apposita Sezione del sito web del Partito, accessibile ai soli iscritti che ne avranno fatto richiesta e che saranno a tal fine muniti di apposita password.
7. Dalla pubblicazione della richiesta di iscrizione decorre il termine di sessanta giorni entro il quale qualsiasi iscritto o organo del

partito potrà proporre opposizione al Comitato dei Garanti, che, riunite tutte le opposizioni concernenti la medesima richiesta di iscrizione, delibera in via definitiva.

8. Decorso tale termine senza che sia stata proposta opposizione, la richiesta di iscrizione si intende accettata.

9. Ove la richiesta di iscrizione sia stata rigettata, la quota associativa già versata deve essere restituita, detratte le spese eventualmente sostenute nell'occasione.

10. La validità delle iscrizioni e dei rinnovi cessa al 31 dicembre di ogni anno.

11. L'iscritto che non provveda a pagare la quota associativa entro il 28 febbraio dell'anno successivo sarà considerato automaticamente in mora; in ogni caso, anche prima di tale data, chi non sia in regola col pagamento della quota per l'anno in corso non potrà esercitare nessuno dei diritti nascenti dalla sua iscrizione al Partito, salvo che non abbia previamente sanato la morosità.

12. L'organo territorialmente competente, se regolarmente costituito, può dichiarare la decadenza dell'iscritto moroso, e ciò sino a quando la morosità non sia sanata.

13. In caso di dichiarazione di decadenza per morosità, l'ex iscritto che volesse nuovamente iscriversi al Partito dovrà presentare una nuova domanda e sanare le morosità maturate sino al momento della decadenza; in mancanza non si darà corso all'iscrizione.

Art. 4 – Adesione di enti collettivi

1. Al Partito possono aderire fondazioni, circoli, associazioni e movimenti d'ispirazione liberale, nazionali o locali, che si riconoscano nei principi e fini statuari del Partito; questi enti collettivi ed i rispettivi iscritti assumono lo status di "aderenti" al Partito.

2. La regolamentazione dei relativi rapporti è demandata a singole convenzioni, da stipularsi caso per caso, e sottoscritte tra l'ente collettivo e la Segreteria del Partito territorialmente corrispondente, previa deliberazione della relativa Direzione; nei casi di urgenza, la Segreteria competente può procedere alla stipula della convenzione, che dovrà essere prontamente sottoposta per la ratifica alla Direzione competente.

3. Spetta a tali convenzioni di determinare in particolare le modalità di partecipazione dei rappresentanti dell'ente collettivo agli organi collegiali del Partito, anche in deroga alle norme del presente Statuto.

4. Tutte le richieste di adesione e/o le relative convenzioni locali vanno notificate immediatamente alla Segreteria Nazionale, che procede senza indugio a darne notizia su apposita sezione del sito web del Partito, accessibile ai soli segretari degli organi territoriali ed ai consiglieri nazionali del Partito, che saranno a tal fine muniti di apposita password.

5. Dalla pubblicazione della richiesta di adesione o della relativa convenzione decorre il termine di sessanta giorni entro il quale potrà essere proposta opposizione da parte di qualsiasi organo territoriale del partito ricadente nella medesima regione per le convenzioni locali, ovvero da parte di qualsiasi consigliere nazionale o segretario regionale per le convenzioni nazionali.

6. La Segreteria Nazionale può proporre opposizione anche contro le richieste di adesione e/o le convenzioni di enti collettivi locali.

7. L'opposizione si propone alla Direzione Nazionale, che, riunite tutte le opposizioni relative alla medesima convenzione, delibera in via definitiva ratificando o rigettando la richiesta di adesione dell'ente collettivo.

8. Decorso il termine di cui al comma 5. senza che sia stata proposta opposizione, la richiesta di adesione dell'ente collettivo si intende accettata e la relativa convenzione si intende definitivamente approvata.

9. Ove la richiesta di adesione sia stata rigettata, la quota associativa eventualmente già versata deve essere restituita, detratte le spese eventualmente sostenute nell'occasione.

Art. 5 – Dimissioni

1. Le dimissioni devono essere rassegnate per iscritto ed irrevocabilmente presso l'organo competente ai sensi dell'art. 3; esse si considerano automaticamente accettate al momento in cui pervengono alla Segreteria competente.

2. Le dimissioni dell'associato comportano automaticamente la decadenza da qualsiasi incarico ricoperto all'interno del Partito.

3. L'associato dimissionario che sia in quel momento componente di assemblee elettive ovvero membro di organi di governo locale o nazionale perde automaticamente il diritto di rappresentare il Partito all'interno della rispettiva Istituzione.

4. Eventuali procedimenti giurisdizionali in corso dinanzi al Comitato dei Garanti vengono dichiarati estinti per cessazione della materia del contendere.

5. Le dimissioni non danno diritto al rimborso della quota associativa o di eventuali contributi straordinari.

Art. 6 – Organi nazionali e territoriali del partito

1. Sono organi nazionali del Partito:

- a) il Congresso Nazionale;
- b) il Consiglio Nazionale;
- c) la Direzione Nazionale;
- d) il Presidente Nazionale;
- e) il Presidente d'Onore;
- f) il Segretario Nazionale;
- g) il Presidente del Consiglio Nazionale;
- h) il Tesoriere Nazionale;
- i) il Comitato dei Garanti;
- f) il Collegio dei Revisori dei Conti.

2. Gli organi territoriali del Partito si articolano come segue:

- a) Regione:
 - I) il Congresso Regionale;
 - II) la Direzione Regionale;
 - III) il Presidente Regionale;
 - IV) il Segretario Regionale;

- V) il Tesoriere Regionale.
- b) Provincia:
 - I) Il Congresso Provinciale;
 - II) la Direzione Provinciale;
 - III) il Presidente Provinciale;
 - IV) il Segretario Provinciale.
- c) Comune:
 - I) Il Congresso Comunale;
 - II) La Direzione Comunale
 - III) il Segretario Comunale;

Art. 7 – Sistema di votazione degli organi collegiali

1. Salvo che sia diversamente stabilito, tutti gli organi collegiali del Partito vengono eletti dai rispettivi congressi e/o assemblee con sistema proporzionale e con eventuale premio di maggioranza, sulla base voti ottenuti da ciascuna lista.
2. Le liste devono essere formate da un numero di candidati che vada dalla metà alla totalità dei seggi da assegnare; non è consentita la candidatura della stessa persona in più liste ed in tal caso il nominativo verrà depennato dalla lista successivamente presentata.
3. Le liste devono essere presentate nei modi e termini fissati dalla Presidenza dell'assemblea competente per l'elezione.
4. La lista che avrà conseguito almeno il 50% più uno dei voti validi conseguirà almeno il 55% dei seggi dell'organo eligendo, salvo che non consegua una percentuale maggiore, ed alle altre liste verranno attribuiti i seggi restanti proporzionalmente ai voti conseguiti.
5. Qualora nessuna lista raggiungesse il 50% più uno dei voti validi, la ripartizione dei seggi avverrà su base esclusivamente proporzionale.
6. Risulteranno eletti i candidati secondo l'ordine di lista, sino a concorrenza dei seggi spettanti.
7. Ove i seggi attribuiti ad una lista fossero in numero superiore a quello dei candidati, il primo presentatore della lista dovrà comunicare gli ulteriori nominativi prima che si dia inizio alla riunione dell'organo eletto immediatamente successiva al verificarsi della vacanza; in mancanza, i seggi non assegnati andranno ripartiti tra le altre liste che hanno ottenuto seggi in misura proporzionale al loro risultato.
8. Le votazioni sui documenti politici e sugli ordini del giorno si svolgono col sistema del voto palese.
9. Quando ai documenti politici siano collegate liste di candidati per gli organi nazionali o locali, la relativa votazione avverrà a scrutinio segreto, secondo le modalità previamente comunicate dalla presidenza dell'assemblea.
10. In caso di presentazione di una sola lista, e salvo che non vi sia opposizione di almeno il cinque per cento dei presenti aventi diritto al voto, si potrà procedere per acclamazione.

Art. 8 – Sistema di elezione per gli organi monocratici

1. Tutti gli organi monocratici vengono eletti dall'assemblea rispettivamente competente con unica votazione a scrutinio segreto su candidatura singola o lista di candidati collegata al documento politico al quale il singolo candidato ovvero tutti i candidati della lista sono impegnati a dare attuazione.
2. Vengono eletti alle rispettive cariche il singolo candidato maggioritario ovvero tutti i candidati compresi nella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti.
3. Se vi è un solo candidato per ogni carica, ovvero una sola lista per tutte le cariche, e se non vi sia opposizione di almeno il cinque per cento dei presenti aventi diritto al voto, si potrà procedere per acclamazione.

Art. 9 – Elezione dei delegati ai Congressi Nazionale e Regionali

1. Il Congresso Nazionale è costituito dai delegati eletti dai congressi provinciali, appositamente convocati.
2. Ogni congresso provinciale elegge i suoi delegati come segue:
 - a) un delegato sino ai primi cinque iscritti;
 - b) un delegato per ogni quota di dieci ulteriori iscritti o frazione superiore a cinque.
3. In ogni caso il numero degli iscritti utilizzato per il calcolo dei delegati spettanti non potrà superare il numero dei voti riportati dal Partito con propria lista nella provincia alle elezioni politiche o europee immediatamente precedenti, diviso dieci.
4. In caso di elezioni politiche in cui il Partito sia stato presente con propria lista per l'elezione della Camera e/o del Senato, il numero dei voti utilizzabile per il predetto calcolo sarà dato dal migliore risultato conseguito nell'occasione.
5. Ove il simbolo del Partito sia stato presentato in apparenamento con altri simboli, il numero dei voti utilizzabile al fine sarà previamente diviso per il numero dei simboli apparenati.
6. I parametri di calcolo di cui ai precedenti commi potranno essere modificati dal Consiglio Nazionale che avrà indetto il Congresso Nazionale senza necessità di ricorrere alla procedura di modifica dello Statuto.
7. Per le modalità di elezione dei delegati si applica l'art. 7.
8. Ogni delegato ha diritto ad un voto congressuale e non può ricevere alcun mandato imperativo.
9. Ciascun delegato può ricevere sino a due deleghe da altri delegati che si siano dovuti allontanare nel corso del Congresso, purché la delega sia convalidata dall'Ufficio di Presidenza o dalla Commissione verifica Poteri del Congresso.
10. I delegati al Congresso Nazionale eletti in ciascuna regione costituiscono il Congresso Regionale, che si riunisce subito dopo il Congresso Nazionale per l'elezione dei rispettivi organi.

Art. 10 – Congresso Nazionale

1. Il Congresso Nazionale è la suprema assemblea rappresentativa del Partito.
2. Al Congresso Nazionale spetta:
 - a) la definizione dell'indirizzo politico generale del partito;
 - b) l'elezione del Consiglio Nazionale;
 - c) l'elezione del Presidente d'Onore;
 - d) l'elezione del Presidente Nazionale;
 - e) l'elezione del Presidente del Consiglio Nazionale;
 - f) l'elezione del Segretario Nazionale;
 - g) l'approvazione delle modifiche statutarie;
 - h) la decisione di scioglimento del partito.
3. Il Congresso Nazionale può delegare il Consiglio Nazionale per le modifiche statutarie sub g).
4. Il Congresso Nazionale si riunisce di diritto ogni due anni, su convocazione del Presidente Nazionale in esecuzione di apposita deliberazione del Consiglio Nazionale, che ne fissa data e luogo, nonché i requisiti di partecipazione anche ai fini dell'art. 9.
5. L'ordine del giorno del Congresso è stabilito dalla Direzione Nazionale nella riunione immediatamente successiva alla deliberazione del Consiglio Nazionale che ha convocato il Congresso.
6. Qualora lo richiedano congiuntamente almeno il 40% delle Direzioni Provinciali o delle Direzioni Regionali regolarmente costituite ovvero dieci Direzioni Regionali, concordando sul medesimo ordine del giorno, il Presidente Nazionale, entro novanta giorni dalla richiesta, convoca il Congresso in via straordinaria, entro i successivi novanta giorni, nel luogo da lui stabilito e con l'ordine del giorno indicato dai richiedenti.
7. La convocazione del Congresso Nazionale va comunque fatta con almeno sessanta giorni di anticipo rispetto alla data fissata e comunicata a tutte le Direzioni Regionali e Provinciali che dovranno provvedere all'elezione dei rispettivi delegati almeno quindici giorni prima della data fissata per l'inizio del Congresso, dandone immediata comunicazione alla Direzione Nazionale; la Direzione Provinciale inadempiente perde il diritto di esprimere i propri delegati.
8. Una volta convocato il Congresso, la Direzione Nazionale vigila sullo svolgimento dei lavori pre-congressuali nelle province, anche avvalendosi delle Direzioni Regionali territorialmente competenti e/o di propri delegati.
9. Entro dieci giorni dalla data dell'inizio del Congresso Nazionale, la Direzione Nazionale deve predisporre l'elenco definitivo dei partecipanti sulla base dei dati forniti dalle Direzioni Provinciali.
10. Il Congresso Nazionale, una volta convocato, può essere rinviato per non più di tre mesi solo per gravi motivi; in tal caso non sarà necessario rinnovare le procedure per l'elezione dei delegati.
11. Lo svolgimento dei lavori congressuali è disciplinato da apposito regolamento, deliberato dalla Direzione Nazionale nella sua riunione immediatamente precedente alla data del Congresso.
12. Qualora non siano delegati, partecipano di diritto ai lavori del Congresso, con facoltà di proporre ordini del giorno e di prendere la parola ma senza diritto di voto, gli iscritti al Partito che siano:
 - a) Segretari Regionali;
 - b) parlamentari europei, nazionali e regionali, anche se cessati dal mandato;
 - c) membri del Comitato dei Garanti;
 - d) membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - e) membri a qualsiasi titolo della Direzione Nazionale uscente;
 - f) membri della Direzione Nazionale della Gioventù Liberale Italiana;
 - g) I legali rappresentanti di ogni ente collettivo aderente, secondo le rispettive convenzioni.
13. La Direzione Nazionale può invitare al Congresso personalità del mondo politico, culturale, sociale ed economico, anche se non iscritti al Partito, con facoltà di prendere la parola.
14. Il Congresso nazionale elegge, votando anche con unica scheda:
 - a) il Presidente d'onore, il Presidente Nazionale, il Presidente del Consiglio Nazionale ed il Segretario Nazionale, candidati in unica lista collegata con una mozione politica sottoscritta da almeno il 10% dei delegati;
 - b) i membri del Consiglio Nazionale, candidati in lista collegata anch'essa collegata alla medesima mozione politica.
15. Con la conclusione del Congresso Nazionale, tutte le Direzioni Regionali si intendono decadute; i relativi Segretari restano in carica per l'ordinaria amministrazione ed i relativi Presidenti uscenti devono convocare nei successivi novanta giorni i rispettivi congressi per il rinnovo degli organi.

Art. 11 – Consiglio Nazionale

1. Il Consiglio Nazionale è l'organo promotore e coordinatore dell'azione politica e della vita organizzativa del Partito secondo gli indirizzi politici fissati dal Congresso Nazionale.
2. Il Consiglio Nazionale si riunisce di diritto almeno due volte l'anno su convocazione del proprio Presidente, previa deliberazione della Direzione Nazionale;
3. La riunione del Consiglio Nazionale immediatamente successiva al Congresso Nazionale è convocata dal Presidente neo eletto del Consiglio nazionale, con all'ordine del giorno l'elezione della nuova Direzione Nazionale.
4. Il Consiglio Nazionale resta in carica fino al successivo Congresso Nazionale ed è composto da un numero di membri elettivi variabile tra settanta e cento, come stabilito dal Congresso all'atto della relativa elezione, oltre i membri di diritto. Sono membri di diritto ed a pieno titolo del Consiglio Nazionale:
 - a) il Presidente d'Onore, il Presidente Nazionale, il Presidente del Consiglio Nazionale, il Segretario Nazionale, ed i membri a

- qualsiasi titolo della Direzione Nazionale;
- b) gli iscritti al Partito che al momento del Congresso Nazionale o successivamente siano membri del Parlamento Nazionale, del Parlamento Europeo, del Governo e dei Consigli Regionali, ovvero Presidenti di Regioni o di Province e Sindaci di Comuni capoluoghi di provincia;
 - c) I Segretari Regionali del Partito in carica al momento della seduta inaugurale del Congresso.
5. Il Consiglio Nazionale elegge:
- a) la Direzione Nazionale;
 - b) il Tesoriere Nazionale;
 - c) il Comitato dei Garanti;
 - d) il Collegio dei Revisori dei Conti.
6. Il Consiglio Nazionale provvede inoltre in ogni caso di vacanza di organi monocratici eletti dal Congresso.
7. Il Consiglio Nazionale delibera altresì:
- a) sulle modifiche statutarie che gli siano state delegate dal Congresso Nazionale;
 - b) sulle proposte politiche della Direzione Nazionale e dei singoli consiglieri;
 - c) sulle iniziative legislative del Partito;
 - d) sui regolamenti interni in attuazione di norme statutarie o in vista di sopravvenute esigenze politiche.
8. Il Consiglio Nazionale può delegare alla Direzione Nazionale l'esercizio delle competenze di cui al precedente comma 6 eventualmente riservandosi la facoltà di ratifica.
9. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Nazionale è necessaria la presenza della metà degli aventi diritto al voto; una volta verificato, ad inizio di seduta, l'esistenza del numero legale, esso si presume per tutta la sessione del Consiglio, anche se poi venga meno.
10. Tutte le deliberazioni del Consiglio Nazionale vengono prese a maggioranza semplice dei presenti e con voto palese; per l'elezione degli organi previsti al precedente comma 4, si procede a scrutinio segreto, salvo che non vi siano candidature alternative, nel qual caso si potrà procedere con voto palese o per acclamazione.
11. Il Presidente del Consiglio Nazionale convoca e presiede le sessioni del Consiglio Nazionale; le funzioni di Segretario della sessione vengono svolte da un consigliere nazionale designato dal Presidente.
12. Per le deliberazioni di cui al precedente comma 6, il Consiglio Nazionale può costituire apposite Commissioni, in sede referente, redigente o deliberativa secondo il regolamento della Camera dei Deputati.
13. Tali Commissioni possono anche indirizzare documenti, mozioni e proposte al Consiglio Nazionale, trasmettendole all'Ufficio di Presidenza che provvederà a metterle all'ordine del giorno della prima riunione successiva.

Art. 12 – Direzione Nazionale

1. La Direzione Nazionale determina la linea politica del partito sulla base della mozione politica approvata dal Congresso Nazionale ed in attuazione delle deliberazioni adottate dal Consiglio Nazionale; indirizza e controlla le organizzazioni e le attività degli organi periferici e dei gruppi parlamentari.
2. La Direzione Nazionale è composta da quindici a ventuno membri, eletti dal Consiglio Nazionale nella prima riunione immediatamente successiva alla sua elezione.
3. Ne fanno parte di diritto il Presidente d'Onore, il Presidente Nazionale, il Presidente del Consiglio Nazionale, il Segretario Nazionale, il Tesoriere Nazionale, il Segretario Nazionale della Gioventù Liberale nonché, eventualmente, i rappresentanti nazionali degli enti collettivi aderenti, sulla base delle relative apposite convenzioni. Tutti i componenti della Direzione Nazionale, sia elettivi che non, sono membri di diritto delle varie direzioni locali del Partito a seconda della loro residenza anagrafica.
4. Su proposta del Segretario Nazionale, essa può nominare eventuali incaricati di settore, che partecipano alle riunioni della Direzione Nazionale senza diritto di voto.
5. La Direzione Nazionale è convocata dal Segretario nazionale d'intesa col Presidente Nazionale; le sue riunioni sono presiedute dal Presidente Nazionale, che chiama a fungere da segretario della seduta uno dei membri della Direzione.
6. Per la validità delle deliberazioni della Direzione Nazionale è richiesta la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti membri elettivi.
7. Nel caso in cui venga proposta mozione di sfiducia nei confronti della Direzione Nazionale, i proponenti dovranno indicare nella medesima mozione, a pena di improcedibilità, la lista dei candidati per la sua sostituzione, che si considerano automaticamente eletti nel caso in cui la mozione venga approvata dal Consiglio Nazionale.
8. La Direzione Nazionale può deliberare la costituzione di Commissioni su specifici temi o attività a condizione che non sia attiva sul medesimo oggetto una Commissione nominata dal Consiglio Nazionale.
9. La Direzione Nazionale avoca a sé i poteri delle Direzioni Regionali e Provinciali ove esse non siano regolarmente costituite e, per gravi motivi, può sciogliere le direzioni regionali e provinciali costituite e sostituirle con Commissari Straordinari per la gestione provvisoria delle attività del Partito al rispettivo livello sino alla elezione delle nuove Direzioni.

Art. 13 Presidente d'Onore.

1. Il Presidente d'Onore viene eletto dal Congresso Nazionale in ragione del contributo fornito per l'affermazione degli ideali liberali e dell'attività del Partito.
2. È membro di diritto del Consiglio Nazionale e della Direzione Nazionale e partecipa alle riunioni della Segreteria Nazionale.

Art. 14 Presidente Nazionale.

1. Il Presidente Nazionale è il garante dell'unità del Partito sulla linea politica fissata dal Congresso Nazionale e dal Consiglio Nazionale.
2. È eletto dal Congresso Nazionale e dura in carica fino alla conclusione del successivo Congresso Nazionale.

3. Il Presidente Nazionale, d'intesa col Segretario Nazionale convoca la Direzione Nazionale; è membro di diritto del Consiglio Nazionale e della Direzione Nazionale, della quale presiede le sedute; partecipa alle riunioni della Segreteria Nazionale.

4. Può proporre alla Direzione Nazionale, per la ratifica, la nomina di un Vice Presidente, scelto tra i membri della Direzione, che lo sostituisca in caso di assenza o impedimento; chiama a verbalizzare la seduta, di volta in volta, un membro della Direzione.

Art. 15 – Il Presidente del Consiglio Nazionale

1. Il Presidente del Consiglio Nazionale è eletto dal Congresso Nazionale e dura in carica fino alla conclusione del successivo Congresso Nazionale.

2. E' membro di diritto del Consiglio Nazionale e della Direzione Nazionale e partecipa alle riunioni della Segreteria Nazionale.

3. Previa deliberazione della Direzione Nazionale, convoca il Consiglio Nazionale e ne presiede le riunioni.

4. Può proporre al Consiglio Nazionale, per la ratifica, la nomina di un Vice Presidente, scelto tra i Consiglieri, che lo sostituisca in caso di assenza o impedimento; chiama a verbalizzare la seduta, di volta in volta, un consigliere nazionale.

Art. 16 Segretario Nazionale.

1. Il Segretario Nazionale è l'organo esecutivo del Partito; egli è responsabile degli archivi e di ogni forma di comunicazione esterna del Partito, e da lui dipendono gli uffici del Partito in ambito nazionale.

2. È eletto dal Congresso Nazionale fra gli iscritti al Partito e dura in carica sino alla conclusione del successivo Congresso Nazionale.

3. Propone alla Direzione Nazionale, per la ratifica, la nomina di uno o più Vice Segretari ovvero un Ufficio di Segreteria; uno dei vice segretari assume funzioni vicarie per ogni caso di assenza o impedimento.

4. Può delegare alcune sue prerogative ai Vice Segretari ovvero ai componenti dell'Ufficio di Segreteria.

5. In caso di decadenza o permanente impedimento del Segretario Nazionale il Vice Segretario vicario ne assume le funzioni e chiede alla Direzione Nazionale di convocare entro trenta giorni il Consiglio Nazionale per elezione del nuovo Segretario Nazionale.

6. Il Segretario Nazionale ha la rappresentanza legale del Partito nei confronti dei terzi ed in giudizio; egli è il custode ed il responsabile del logo e del simbolo del Partito.

7. Esercita la facoltà di concedere le deleghe per l'utilizzo del logo e del simbolo, su richiesta degli organi territoriali del Partito per uso elettorale e/o propagandistico ed in ogni altra occasione.

Art. 17 Tesoriere Nazionale.

1. Il Tesoriere Nazionale ha la responsabilità dell'amministrazione dei fondi del partito e della sua gestione economica.

2. È eletto dal Consiglio Nazionale fra gli iscritti al Partito e dura in carica sino all'elezione del suo successore.

3. E' membro di diritto del Consiglio Nazionale e della Direzione Nazionale e partecipa alle riunioni della Segreteria Nazionale.

4. Ha l'obbligo di mettere a disposizione del Collegio dei Revisori dei Conti tutta la documentazione contabile eventualmente richiesta.

5. Ha l'obbligo di redigere il rendiconto annuale consuntivo del partito che deve essere certificato dal Collegio dei Revisori dei Conti e sottoposto per l'approvazione alla Direzione Nazionale insieme alla relazione del Collegio.

Art. 18 Comitato dei Garanti

1. Il Comitato dei Garanti è l'organo interno giurisdizionale e di garanzia del partito, al quale gli iscritti e gli organi del PLI devono delegare la soluzione di ogni controversia di natura giuridica.

2. È composto da tre a sei membri, eletti dal Consiglio Nazionale con voto di preferenza limitato ai due terzi degli eligendi e con arrotondamento all'unità superiore, tra gli iscritti con specifica competenza in ambito giuridico; se ne ricorrono le condizioni, si applica il comma 10 dell'art. 7.

3. I membri del Comitato dei Garanti durano in carica due anni e comunque sino a quando il Consiglio Nazionale eletto dal successivo Congresso non abbia provveduto alla loro sostituzione.

4. La carica di membro del Comitato dei Garanti è incompatibile con qualsiasi altro incarico di partito, sia nazionale che locale.

5. Il Comitato dei Garanti elegge, nella prima seduta successiva alla sua elezione, il proprio Presidente ed il proprio Segretario e delibera sempre a maggioranza semplice dei presenti.

6. Compete al Comitato dei Garanti:

a) giudicare sui conflitti tra i diversi organi del Partito e su eventuali contrasti con l'organizzazione giovanile;

b) giudicare sulla regolarità di Congressi ed Assemblee;

c) giudicare sulle questioni disciplinari riguardanti gli associati;

d) giudicare sulla conformità allo statuto degli atti adottati dagli organi del partito;

e) giudicare sulle opposizioni alle nuove iscrizioni;

f) fornire pareri alla Segreteria Nazionale ed alla Direzione Nazionale sulla interpretazione dello statuto.

g) irrogare sanzioni disciplinari.

h) decidere sulle opposizioni avverso le dichiarazioni di decadenza per morosità;

Art. 19 Sanzioni disciplinari

1. Il Comitato dei Garanti può irrogare agli iscritti le seguenti sanzioni disciplinari:

a) richiamo;

b) ammonizione;

c) deplorazione;

d) sospensione;

e) espulsione;

2. Le sanzioni del richiamo, dell'ammonizione e della deplorazione vengono irrogate per fatti di non grave entità che tuttavia possono

nuocere al corretto ed ordinato svolgersi della vita del partito e dei rapporti tra gli iscritti.

3. La sospensione dell'attività di partito è irrogata per attività contrastanti e/o contrarie alle decisioni degli organi statutari, ovvero per grave inosservanza dello statuto ovvero ancora al raggiungimento di tre sanzioni di richiamo e/o deplorazione. La sospensione può avere una durata variabile da uno a dodici mesi e comporta la perdita temporanea di tutte le cariche in quel momento ricoperte nel Partito e del diritto di elettorato attivo e passivo all'interno del partito. Alla fine del periodo di sospensione l'associato viene reintegrato nelle sue cariche salvo che gli organismi di cui faceva parte non siano stati nel frattempo rieletti.

4. L'espulsione è disposta per le più gravi violazioni di cui al comma 3, ed in particolare quando i comportamenti dell'iscritto siano incompatibili con le finalità di cui all'art. 1, ovvero contravvengano le decisioni degli organi competenti in relazione alla partecipazione a competizioni elettorali, ovvero mettano comunque in pericolo l'esistenza e l'autonomia politica del Partito.

5. La morosità ai sensi del presente statuto viene considerata causa di decadenza e viene dichiarata dalla Direzione Provinciale territorialmente competente, contro cui l'interessato può proporre ricorso al Comitato dei Garanti entro trenta giorni dalla comunicazione; in caso di inottemperanza dell'organo locale, provvede la declaratoria di decadenza la Direzione Nazionale.

Art. 20 Procedimento dinnanzi al Comitato dei Garanti

1. Il procedimento dinnanzi al Comitato dei Garanti si avvia sempre su ricorso di un iscritto ovvero di un organo del partito, indirizzato, per iscritto, al Presidente del Comitato.

2. Il Presidente ha altresì facoltà di richiedere a tutti gli organi del partito eventuali delibere, atti o verbali ritenuti necessari per l'istruzione del caso.

3. Non è possibile presentare ricorso al Comitato dei Garanti su questioni da esso già deliberate.

4. Le decisioni, anche in caso di silenzio-rifiuto, del Comitato dei Garanti sono definitive ed inappellabili.

5. Tutte le decisioni del Comitato dei Garanti devono essere notificate agli interessati e depositate presso la Segreteria Nazionale, che ne cura l'esecuzione e le comunicazioni agli organi comunque interessati.

Art. 21 Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo interno di controllo contabile ed amministrativo del Partito.

2. Esso è composto da tre membri eletti dal Consiglio Nazionale con voto di preferenza limitato a due degli eligendi, tra gli iscritti con specifica competenza amministrativa o contabile; se ne ricorrono le condizioni si applica il comma 10 dell'art.7.

3. I membri del Collegio dei Revisori dei Conti durano in carica due anni e comunque sino a quando il Consiglio Nazionale eletto dal successivo Congresso non abbia provveduto alla loro sostituzione.

4. La carica di membro del Collegio dei Revisori dei Conti è incompatibile con qualsiasi altro incarico di partito, sia nazionale che locale.

5. Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge un suo Presidente e delibera sempre a maggioranza semplice dei presenti.

6. E' compito specifico del Collegio dei Revisori dei Conti verificare il rendiconto annuale presentato dal Tesoriere Nazionale e relazionare in merito alla Direzione Nazionale.

7. Il Collegio può anche indirizzare suggerimenti e consigli al Tesoriere ed alla Direzione Nazionale in merito a questioni finanziarie, economiche, fiscali ed amministrative nell'interesse del Partito.

Art. 22 Congresso Regionale

1. Il Congresso Regionale del Partito viene convocato dal Segretario Regionale uscente, d'intesa col Presidente Regionale uscente, entro sessanta giorni dalla conclusione del Congresso nazionale, per la determinazione della linea politica del Partito in ambito regionale e per l'elezione degli organi regionali.

2. Al Congresso Regionale partecipano, con diritto al voto:

a) i delegati all'ultimo Congresso Nazionale del Partito, eletti ai sensi dell'art. 9;

b) i consiglieri ed assessori regionali, anche se cessati dal mandato;

c) i consiglieri ed assessori in carica delle province e dei comuni capoluogo di provincia;

d) i consiglieri nazionali del Partito eletti e di diritto residenti nella regione;

e) i membri della Direzione Nazionale residenti nella regione.

f) i segretari provinciali del Partito della regione;

g) il Segretario Regionale dell'organizzazione giovanile;

h) i legali rappresentanti di ogni ente collettivo aderente di livello regionale, secondo le rispettive convenzioni.

3. Le modalità di svolgimento e di votazione del Congresso Regionale sono le medesime previste per il Congresso Nazionale, in quanto applicabili.

4. Il Congresso Regionale elegge il Presidente Regionale ed il Segretario Regionale, candidati in unica lista collegata con una mozione politica sottoscritta da almeno il 10% degli aventi diritto al voto, ed inoltre i membri elettivi della Direzione Regionale, candidati in lista anch'essa collegata alla medesima mozione politica..

Art. 23 Direzione, Presidente e Segretario Regionale

1. Funzioni e compiti della Direzione Regionale sono, in ambito regionale, i medesimi della Direzione Nazionale.

2. La Direzione Regionale è composta, oltre che dai membri di diritto, da un numero variabile di membri elettivi compreso tra 5 e 21, secondo quanto deliberato dal Congresso Regionale al momento dell'elezione; una volta eletta, la Direzione Regionale può cooptare con voto unanime altri membri scelti tra gli iscritti della regione, in numero non superiore ad un quinto dei membri eletti.

3. Fanno parte di diritto della Direzione Regionale il Presidente ed il Segretario eletti dal Congresso Regionale, ed inoltre i segretari delle Direzioni Provinciali comprese nella regione e gli iscritti della regione che siano consiglieri nazionali in carica e quelli che siano o siano stati parlamentari o consiglieri nazionali o regionali, ed il segretario regionale dell'organizzazione giovanile.

4. La Direzione Regionale può nominare, tra gli iscritti della regione, un Presidente d'Onore in ragione del contributo fornito per

l'affermazione degli ideali liberali e dell'attività del Partito nell'ambito regionale.

5. In tal caso, il Presidente d'Onore è membro di diritto della Direzione Regionale e partecipa alle riunioni della Segreteria regionale.

5. La Direzione Regionale può istituire anche incarichi specifici ed organi monocratici o collegiali di settore.

6. La Direzione Regionale è convocata dal Segretario Regionale, d'intesa col Presidente regionale, ogni qualvolta lo ritenga opportuno e sono presiedute dal Presidente Regionale.

7. La Direzione delibera a maggioranza semplice dei presenti e le sue riunioni non sono valide se non sono presenti almeno un terzo dei suoi componenti.

8. Gli iscritti della regione che siano a qualsiasi titolo membri della Direzione Nazionale sono membri di diritto della Direzione Regionale.

9. La Direzione Regionale assomma in sé compiti e poteri delle Direzioni Provinciali e comunali nei rispettivi ambiti territoriali, ove esse non siano regolarmente costituite e, per gravi motivi, può sciogliere le direzioni locali costituite e sostituirle con Commissari Straordinari per la gestione provvisoria delle attività del Partito al rispettivo livello.

10. Il Segretario Regionale è l'organo esecutivo della Direzione Regionale; da lui dipendono gli uffici del Partito in ambito regionale; può nominare, tra gli iscritti anche esterni alla Direzione, un Ufficio di Segreteria, a cui può affidare particolari compiti operativi.

Art. 24 Congresso Provinciale

1. Il Congresso Provinciale del partito viene convocato e presieduto dal Presidente Provinciale, ogni due anni o quando previsto dallo statuto, per l'elezione della Direzione Provinciale, del Segretario Provinciale e del Presidente Provinciale e determina la linea politica generale del partito a livello provinciale nell'ambito della linea nazionale e regionale.

2. Al Congresso Provinciale possono partecipare, con diritto di voto, tutti gli iscritti al Partito della provincia, appositamente convocati dal Segretario Provinciale in carica con almeno dieci giorni di preavviso.

3. Le modalità di svolgimento e di votazione del Congresso Provinciale sono le medesime previste per il Congresso nazionale, in quanto applicabili.

4. Il Congresso Provinciale elegge il Presidente Provinciale ed il Segretario Provinciale, candidati in unica lista collegata con una mozione politica sottoscritta da almeno il 10% degli aventi diritto al voto, ed inoltre i membri elettivi della Direzione Provinciale, candidati in lista anch'essa collegata alla medesima mozione politica.

Art. 25 Direzione, Presidente e Segretario Provinciale

1. Funzioni e compiti della Direzione Provinciale sono, in ambito provinciale, i medesimi della Direzione Regionale.

2. La Direzione Provinciale è composta, oltre che dai membri di diritto, da un numero variabile di membri elettivi compreso tra 5 e 21, secondo quanto deliberato dal Congresso Provinciale al momento dell'elezione.

3. Fanno parte di diritto della Direzione Provinciale il Presidente ed il Segretario eletti dal Congresso Provinciale, ed inoltre gli iscritti della provincia che siano consiglieri nazionali in carica e quelli che siano o siano stati parlamentari nazionali o regionali, nonché i consiglieri provinciali ed i consiglieri del Comune capoluogo in carica, il presidente regionale d'onore, il presidente, ed il segretario regionale in carica che siano iscritti nella provincia, il segretario provinciale dell'organizzazione giovanile ed il presidente ed il segretario del comune capoluogo.

4. La Direzione Provinciale può nominare, tra gli iscritti della provincia, un Presidente d'Onore in ragione del contributo fornito per l'affermazione degli ideali liberali e dell'attività del Partito nell'ambito provinciale.

5. In tal caso, il Presidente d'Onore è membro di diritto della Direzione Provinciale e partecipa alle riunioni della Segreteria Provinciale.

6. La Direzione Provinciale può istituire anche incarichi specifici ed organi monocratici o collegiali di settore.

7. La Direzione Provinciale è convocata dal Segretario Provinciale, d'intesa col Presidente regionale, ogni qualvolta lo ritenga opportuno e sono presiedute dal Presidente Provinciale.

8. La Direzione delibera a maggioranza semplice dei presenti e le sue riunioni non sono valide se non sono presenti almeno un terzo dei suoi componenti.

9. Alle riunioni della Direzione Provinciale possono prendere parte gli iscritti della provincia che siano a qualsiasi titolo membri della Direzione Nazionale o Regionale.

10. La Direzione Provinciale assomma in sé compiti e poteri delle Direzioni Comunali nei comuni ove esse non siano regolarmente costituite e può nominare commissari straordinari per la gestione provvisoria delle attività del partito a livello comunale.

11. Il Segretario Provinciale è l'organo esecutivo della Direzione Provinciale; da lui dipendono gli uffici del Partito in ambito provinciale; può nominare, tra gli iscritti anche esterni alla Direzione, un Ufficio di Segreteria, a cui può affidare particolari compiti operativi.

Art. 26 Sezione Comunale

1. La Sezione Comunale è l'unità territoriale di base del Partito; ad essa compete il coordinamento e la rappresentanza politica del partito in ambito comunale, sulla base della linea politica deliberata dalla Direzione Provinciale.

2. Per la costituzione di una Sezione Comunale occorrono almeno cinque iscritti, che possono essere residenti anche in comuni vicini, previa autorizzazione del Segretario Provinciale competente.

3. In ogni Sezione Comunale è obbligatorio tenere l'elenco aggiornato degli iscritti ed almeno una copia dello statuto del Partito.

4. La costituzione della Sezione Comunale deve essere tempestivamente notificata, con l'elenco degli iscritti ed il verbale costitutivo, alle Direzioni Provinciali e Regionali territorialmente competenti.

5. Per gli organismi direttivi delle Sezioni Comunali valgono, in quanto applicabili, le norme che regolano la struttura ed il funzionamento degli organi provinciali.

Art. 27 – Integrazioni e sostituzioni delle direzioni e degli organi locali

1. In ogni caso di dimissioni, decadenza o mancanza degli organi apicali regionali, provinciali o comunali, provvede alla relativa sostituzione la Direzione locale in carica territorialmente competente.
2. Se una direzione locale si trova ad operare per qualsiasi causa con meno di un terzo dei componenti membri elettivi, spetta al rispettivo Segretario, d'intesa col Presidente, di convocare l'assemblea o il congresso territorialmente competente per l'elezione dei membri mancanti.
3. Durante detto periodo l'interim delle direzioni sarà esercitato dal Segretario ovvero da un Commissario nominato dalla Direzione immediatamente sovraordinata territorialmente competente.

Art. 28 Organizzazione Giovanile

1. In seno al Partito è costituita un'organizzazione giovanile che persegue i medesimi scopi del Partito e sia ad esso organica.
2. L'organizzazione giovanile ha il compito di diffondere l'idea liberale tra i giovani e di promuovere e costituire organizzazioni di studenti e di giovani lavoratori e/o imprenditori o liberi professionisti per l'affermazione dei principi liberali nelle future generazioni.
3. Essa si dà un proprio regolamento ed una propria autonoma organizzazione ed amministrazione, purché non contrastanti con lo Statuto e con l'azione politica del Partito; può ricevere contributi dai suoi iscritti sulla base del proprio Regolamento; per gli impegni di spesa e le obbligazioni assunte rispondono gli organi giovanili interessati.
4. Il Regolamento adottato dagli organi competenti dell'organizzazione giovanile, diventa esecutivo dopo la ratifica del Consiglio Nazionale del Partito, a cui deve essere senza indugio sottoposto; analogamente si procede per eventuali successive modifiche.
5. Il rappresentante politico territoriale dell'organizzazione giovanile, se esistente, avrà il diritto di partecipare a tutti gli organi direttivi locali di livello territoriale corrispondente con diritto di voto.
6. Appartengono automaticamente all'organizzazione giovanile tutti gli iscritti al Partito che non abbiano superato i trenta anni di età.
7. L'organizzazione giovanile deve, in ogni caso, adeguarsi alla linea politica determinata dai Congressi del Partito sia a livello nazionale sia ai vari livelli territoriali; i suoi rappresentanti non possono assumere posizioni pubbliche contrarie a quelle del Partito.
8. In caso di impossibilità di funzionamento della Direzione Nazionale dell'organizzazione giovanile, la Direzione Nazionale può nominare un commissario, avente i requisiti di cui al comma 6, con il compito di gestire l'ordinaria amministrazione e di convocare entro novanta giorni un Congresso Straordinario.
9. Ogni controversia tra il Partito e l'organizzazione giovanile è devoluta alla competenza del Comitato dei Garanti.

Art. 29 Quote associative, finanziamento, bilancio

1. Ogni anno, entro la prima settimana di dicembre, la Direzione Nazionale fissa l'ammontare della quota ordinaria di iscrizione per l'anno successivo; in mancanza si intende confermata quella dell'anno precedente.
2. La quota annua di iscrizione per gli appartenenti all'organizzazione giovanile si intende stabilita nella metà della quota ordinaria.
3. Il Partito può ricevere contributi, liberalità e donazioni sia dagli associati, sia da soggetti terzi.
4. Qualsiasi contributo degli iscritti e di terzi deve essere iscritto nel bilancio del Partito.
5. Il Partito può ricevere, nei modi e termini previsti dalla legge, contributi e finanziamenti privati e pubblici.
6. La Direzione Nazionale, le Direzioni territoriali e l'organizzazione giovanile, negli ambiti di rispettiva competenza, possono deliberare l'introduzione di contributi volontari a carico degli iscritti che ricoprono incarichi istituzionali ai rispettivi livelli.
7. La Direzione Nazionale può promuovere raccolte straordinarie di fondi presso gli iscritti, sempre su base volontaria.
8. In ogni caso, gli organi locali del Partito devono provvedere al loro autofinanziamento, e possono stabilire contributi volontari a carico dei rispettivi iscritti.

Art. 30 Partecipazione alle competizioni elettorali

1. La partecipazione e le candidature del Partito in occasione di competizioni elettorali, ed i relativi eventuali accordi con altre forze politiche, devono essere deliberati:
 - a) dal Consiglio Nazionale, su proposta della Direzione Nazionale, in caso di elezioni politiche nazionali ed europee, nonché in caso di referendum;
 - b) dalla Direzione Regionale in caso di elezioni regionali, con nulla osta della Direzione Nazionale;
 - c) dalla Direzione Provinciale in caso di elezioni provinciali, con nulla osta della Direzione Regionale;
 - d) dal Comitato Direttivo ovvero dal Segretario della Sezione Comunale in caso di elezioni comunali, con nulla osta della Direzione Provinciale.
2. Qualora vi siano più iscritti che intendano candidarsi rispetto al numero delle possibili candidature, la Direzione competente può indire elezioni primarie, chiamando a pronunciarsi gli iscritti del territorio interessato, e l'eventuale ordine di lista sarà determinato dall'ordine delle preferenze conseguite.

Art. 31 Designazioni ed incarichi

1. Qualora al Partito spetti di designare incarichi politici o amministrativi, la decisione compete alla Direzione territorialmente competente in relazione all'ambito di esercizio del rispettivo mandato.

Art. 32 Parlamentari, consiglieri, membri di governo e di giunta

1. Tutti gli iscritti al Partito eletti o nominati in rappresentanza del Partito presso organi istituzionali hanno l'obbligo di seguire le linee politiche generali del Partito, stabilite dal Congresso Nazionale e dal Consiglio Nazionale ed attuate dalla Direzione Nazionale ovvero dagli organi territorialmente competenti.
2. In ogni caso, gli iscritti di cui al comma 1 faranno parte a pieno titolo della Direzione del Partito nel livello corrispondente al territorio in cui sono chiamati ad esercitare il rispettivo mandato.
3. Nelle assemblee rappresentative, gli iscritti al Partito devono costituire, ovunque possibile, il gruppo del Partito.

Art. 33 Referendum

1. In casi di straordinaria importanza, la Direzione Nazionale può promuovere con modalità telematica referendum consultivi tra gli iscritti, sulla base di apposito regolamento approvato dalla Direzione, che assicuri la possibilità di accesso ai soli iscritti, la privacy dei partecipanti e la genuinità del risultato.

Art. 34 Modifiche statutarie

1. Il presente statuto può essere modificato solo per decisione del Congresso Nazionale previa iscrizione dell'argomento nell'ordine del giorno.
2. Le modifiche sono adottate con il voto favorevole della metà più uno dei componenti del Congresso Nazionale.
3. Il Congresso Nazionale può delegare le modifiche statutarie al Consiglio Nazionale che delibera con la maggioranza della metà più uno dei suoi componenti.

Art. 35 Scioglimento del partito

1. Lo scioglimento del Partito è deliberato dal Congresso Nazionale straordinario appositamente convocato, nelle persone dei delegati del precedente Congresso.
2. Può essere deliberato dal Congresso Nazionale ordinario, purché l'argomento sia stato esplicitamente messo all'ordine del giorno.
3. In ogni caso, lo scioglimento deve essere deliberato con la maggioranza dei 2/3 dei componenti del Congresso Nazionale.
5. Con l'atto di scioglimento il Congresso Nazionale nomina uno o più liquidatori, che assumono tutti i poteri statuari spettanti agli organi del partito sino alla certificazione della sua cessazione; in mancanza della nomina dei liquidatori da parte del Congresso che ha deliberato lo scioglimento, vi provvede il Tribunale di Roma a richiesta di un qualsiasi iscritto che si renda parte diligente in tal senso.
6. Nelle more della liquidazione, i liquidatori possono disporre del patrimonio, del logo e del simbolo del Partito.
7. L'eventuale residuo attivo del patrimonio e tutti i suoi archivi e documenti dovranno essere devoluti ad enti aventi scopo sociale simile a quello del Partito.

Art. 36 Norma transitoria

1. All'atto dell'approvazione del presente Statuto tutti gli organi eletti nella vigenza del precedente Statuto resteranno regolarmente in carica fino alla loro naturale scadenza, ed assumono anche i nuovi compiti eventualmente loro affidati dal presente Statuto.
2. Restano del pari valide ed efficaci le deliberazioni adottate dagli organi statuari nella vigenza del precedente Statuto.
3. Tutti gli organi che sono o si renderanno vacanti verranno eletti sulla base del nuovo Statuto.
4. Sino a quando non siano state attivate le procedure di accesso riservato di cui agli art. li 3 comma 6 e 4 comma 4, le iscrizioni individuali e le adesioni degli enti collettivi verranno pubblicate sul sito del partito accessibile a tutti gli utenti registrati.
5. In sede di prima applicazione del presente Statuto e sino al 31 dicembre 2010, la quota di iscrizione, di cui all'art. 3 comma 5, è ridotta ad un quinto, arrotondato per difetto all'Euro, della misura stabilita per l'anno 2009; la relativa iscrizione darà diritto di partecipare a tutte le attività di partito, e, anche in deroga ai commi 11 e 12 dell'art. 3, perderà automaticamente efficacia se non verrà seguita entro il 31 gennaio 2011 dal pagamento della quota ordinaria per l'anno 2011.
6. La Commissione redigente del presente Statuto resterà in carica per il periodo di sei mesi da oggi col compito di proporre al Consiglio Nazionale immediatamente successivo le modifiche ed integrazioni che si rendessero opportune per il migliore coordinamento delle sue norme e per la migliore realizzazione degli scopi del Partito.

Art. 37 Norma Finale

1. Il presente Statuto, approvato dal Consiglio Nazionale del Partito su delega del 27° Congresso Nazionale del 21 febbraio 2009, sostituisce il precedente Statuto approvato dal Congresso di rifondazione del 4 e 5 luglio 1997 e successive modifiche, e dà atto della continuità del soggetto politico denominato Partito Liberale Italiano.
2. Esso verrà depositato con atto notarile a cura del Presidente d'Onore, del Presidente Nazionale, del Presidente del Consiglio Nazionale e del Segretario Nazionale e del Vicesegretario Nazionale in carica, che ne attesteranno la conformità al testo approvato, e resterà pubblicato sul sito web del Partito per la libera consultazione da parte degli iscritti.



PARTITO LIBERALE ITALIANO

Commissione Redigente per la Riforma dello Statuto

(Istituita a seguito di deliberazioni del Consiglio Nazionale del 18 aprile 2009 e della Direzione Nazionale del 14 maggio 2009, e con decisione del Presidente Nazionale del 09 giugno 2009).

VERBALE DI RIUNIONE

L'anno 2010, il giorno 16 del mese di maggio, su convocazione del Presidente e per via telematica, si è riunita la Commissione Redigente per la riforma dello Statuto del Partito Liberale Italiano.

Assume la presidenza dei lavori il sen. Enzo Palumbo; partecipano i componenti della Commissione, prof. avv. Stefano Maffei, membro dell'Ufficio della Segreteria Nazionale del P.L.I., ed dr. Enzo Lombardo, Consigliere Nazionale del P.L.I.

Con riferimento alla precedente seduta del 28 settembre 2009 svoltasi anch'essa per via telematica, il Presidente rammenta che il Consiglio Nazionale del 3 ottobre 2009 ha nuovamente rinviato la votazione della proposta di nuovo Statuto, presentata dalla Commissione, ad una successiva seduta per consentire ai Consiglieri Nazionali di esaminare il testo della proposta e presentare ulteriori emendamenti.

In considerazione delle ulteriori osservazioni "funzionali" giunte alla Commissione, si è deciso di aprire, sull'apposita sezione del web-forum del partito, uno spazio per la presentazione ufficiale di proposte di emendamento secondo precise modalità di cui si è data pubblica notizia sul web-forum.

La Commissione ha provveduto a raccogliere tutte le proposte in vari modi pervenute e le ha sottoposte al proprio vaglio, aggiungendo anche propri emendamenti.

Si è quindi proceduto ad integrare e sistematizzare le varie modifiche, redigendo una nuova complessiva proposta che viene approvata secondo lo schema di votazione riportato nell'allegato.

Viene altresì deliberato di inviare l'elaborato finale alla redazione del sito web del Partito per la sua tempestiva pubblicazione, ed inoltre di inviare copia del documento ai componenti della Direzione Nazionale ed a tutti gli iscritti di cui sia noto il relativo indirizzo di posta elettronica.

Il documento finale viene allegato al presente verbale, del quale costituisce parte integrante, ed Enzo Lombardo viene incaricato di illustrarlo nel corso della seduta di Direzione Nazionale prevista per le ore 12,00 del 21 maggio p.v., e quindi di consegnarlo alla Presidenza del Consiglio Nazionale all'apertura dei lavori previsti per le ore 16,00 dello stesso giorno.

Null'altro essendovi da discutere, il Presidente ringrazia i componenti per il lavoro svolto e dichiara conclusi i lavori.

Del che il presente verbale, letto, confermato e sottoscritto come segue.

Enzo Palumbo

Stefano Maffei

Enzo Lombardo

Indice generale

ARTICOLO 1 – Principi, fini e simbolo.....	2
ARTICOLO 2 - Iscrizione.....	5
ARTICOLO 3 – Modalità di iscrizione.....	8
ARTICOLO 4 – Adesione di enti collettivi.....	13
ARTICOLO 6 – Organi nazionali e territoriali del partito.....	15
ARTICOLO 7 – Sistema di votazione degli organi collegiali.....	16
ARTICOLO 9 - Elezione dei delegati ai Congressi Nazionale e Regionali.....	18
ARTICOLO 10 – Congresso Nazionale.....	20
ARTICOLO 11 – Consiglio Nazionale.....	26
ARTICOLO 12 – Direzione Nazionale.....	30
ARTICOLO 17 – Tesoriere Nazionale.....	33
ARTICOLO 18 – Comitato dei Garanti.....	34
ARTICOLO 19 – Sanzioni disciplinari.....	36
ARTICOLO 21 – Collegio dei Revisori dei Conti	37
ARTICOLO 22 – Congresso Regionale.....	38
ARTICOLO 23 - Direzione, Presidente e Segretario Regionale.....	39
ARTICOLO 25 - Direzione, Presidente e Segretario Provinciale.....	42
ARTICOLO 27 - Integrazioni e sostituzioni delle direzioni e degli organi locali.....	45
ARTICOLO 28 – Organizzazione Giovanile.....	47
ARTICOLO 31 – Designazioni ed incarichi.....	49
ARTICOLO 32 - Parlamentari, consiglieri, membri di governo e di giunte.....	50
ARTICOLO 34 – Modifiche statutarie.....	51
ARTICOLO 35 – Scioglimento del partito.....	52
ARTICOLO 36 – Norma transitoria.....	53
Nuova bozza finale di Statuto del PLI.....	55
VERBALE DI RIUNIONE.....	65
Indice generale.....	66